ACCORDO QUADRO

tra

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

е

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

concernente

L'ATTUAZIONE DEL SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SOSTEGNO DI MISURE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO (in seguito denominato «Svizzera»)

е

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA (in seguito denominato «Italia»),

in seguito congiuntamente denominati «Parti» e individualmente «Parte».

- a testimonianza della solidarietà della Svizzera nei confronti dell'Unione Europea (UE) quanto agli sforzi compiuti da quest'ultima per sostenere misure nel settore della migrazione;
- desiderosi di rafforzare ulteriormente le strutture per la gestione della migrazione all'interno dell'UE e dell'Italia:
- facendo assegnamento sul fruttuoso rapporto di collaborazione bilaterale tra la Svizzera e l'Italia;
- condividendo e promuovendo i valori fondamentali della democrazia, dello Stato di diritto e del pluralismo politico;
- rispettando e difendendo i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali;
- facendo riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
- considerando i rapporti di amicizia che uniscono le Parti;
- desiderosi di rafforzare ulteriormente detti rapporti di amicizia e la proficua collaborazione tra le Parti;
- facendo riferimento al memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30.06.2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 di franchi svizzeri (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell'UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero»);
- tenuto conto della cooperazione nel settore della coesione per un massimo di 1 102 000 000 di franchi svizzeri (un miliardo centodue milioni di franchi svizzeri) nell'ambito del secondo contributo svizzero;
- in vista della cooperazione nel settore della migrazione per un massimo di 200 000 000 di franchi svizzeri (duecento milioni di franchi svizzeri) nell'ambito del secondo contributo svizzero.

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni:

«Contributo»: contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera all'Italia in virtù del presente Accordo quadro, che non comporti oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 comma 7 dell'Accordo quadro;

«Accordo specifico per il Paese»: l'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro e che contiene le assegnazioni tematiche del contributo e le regole specifiche concordate tra la Svizzera e l'Italia nonché l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia e nelle misure di sostegno;

«Regolamento»: l'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente Accordo quadro, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero nell'ambito della migrazione e contenente le norme e le procedure generali sull'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia;

«Memorandum d'intesa»: memorandum d'intesa tra l'Unione europea e la Svizzera relativo a un contributo svizzero per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE nonché a sostegno della cooperazione in ambito migratorio, sottoscritto il 30.06.2022 e complessivamente pari a 1 302 000 000 di franchi svizzeri (un miliardo trecentodue milioni di franchi svizzeri), destinato ad alcuni Stati membri dell'UE per cooperare negli ambiti della coesione e della migrazione;

«Unità di coordinamento nazionale» (UCN): ente pubblico nazionale dell'Italia incaricato di operare per suo conto ai fini dell'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia;

«Progetto»: serie indivisibile di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo, allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati;

«Misure di sostegno»: termine generico che indica un progetto o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia;

«Accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le Parti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull'attuazione di una misura di sostengo;

«Programma di cooperazione tra la Svizzera e Italia»: programma bilaterale relativo all'attuazione del presente Accordo quadro;

«Sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell'ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l'attuazione efficiente ed efficace di tale programma.

Art. 2 Quadro giuridico

- 1. Il presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, insieme agli accordi sulle misure di sostegno, o ad altri accordi tra le Parti, che derivano dal presente Accordo quadro, costituiscono il quadro giuridico relativo all'attuazione del secondo contributo svizzero nell'ambito della migrazione.
- 2. In caso di conflitto o incongruenza tra le disposizioni di questi strumenti, prevalgono le disposizioni previste dall'Accordo quadro e dai suoi allegati.

Art. 3 Obiettivi e principi

- 1. L'obiettivo generale del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia è quello di rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e in Italia, fondandosi sulle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'Italia e rafforzando queste ultime.
- 2. Le Parti scelgono le misure di sostegno che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo generale del programma di cooperazione e che, a eccezione del sostegno tecnico, contribuiscono all'obiettivo del secondo contributo svizzero: gestire la migrazione e sostenere l'integrazione. Le misure di sostegno devono contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi specifici seguenti:
 - a) rafforzamento della procedura di asilo;
 - b) rafforzamento delle infrastrutture esistenti e sviluppo di nuove infrastrutture per richiedenti l'asilo e migranti;
 - c) rafforzamento delle procedure di ritorno volontario e di reintegrazione nonché prevenzione della migrazione secondaria irregolare.
- 3. Le misure di sostegno, a eccezione del sostegno tecnico e salvo diverso accordo tra le Parti, sono assegnate ad almeno un'area tematica di cooperazione, come stabilito nel Regolamento. Le Parti definiscono priorità tematiche per il contributo. Pertanto, le Parti concordano aree tematiche che beneficeranno del sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, come indicato nell'Accordo specifico per il Paese.
- 4. Le Parti incoraggiano i partenariati e lo scambio di conoscenze tra gli attori della Svizzera e dell'Italia.
- 5. Le misure di sostegno rispettano l'inclusione sociale e garantiscono la sostenibilità ambientale.
- 6. Tutte le azioni nell'ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia sono attuate in linea con gli obiettivi, i principi, gli orientamenti strategici e le priorità tematiche, come definito nell'Accordo specifico per il Paese e nel Regolamento.

Art. 4 Quadro finanziario

1. La Svizzera si impegna a concedere all'Italia un contributo per un importo massimo di 20 000 000 di franchi svizzeri (venti milioni di franchi svizzeri) in relazione alle aree tematiche concordate e in base all'assegnazione indicativa definita nell'Accordo specifico per il Paese.

- 2. Il contributo di cui al comma 1 non comprende le spese sostenute dalla Svizzera per i costi di gestione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia e per il fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la coesione «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration». Quest'ultimo è un fondo amministrato dalla Svizzera e finalizzato a mettere a disposizione di alcuni Stati membri dell'UE le competenze svizzere, a garantire la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, a rafforzare le relazioni bilaterali e a promuovere i partenariati tra la Svizzera e l'Italia.
- 3. La fine del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia è prevista per il 2026. Pertanto, in linea di principio, ogni accordo sulle misure di sostegno terminerà al più tardi nel 2026. Tuttavia, poiché il periodo in cui sono ammesse le spese per le misure di sostegno ai sensi del capitolo 6 del Regolamento termina il 3 dicembre 2029 compreso, è possibile, in circostanze eccezionali, accettare le spese fino a tale data, a condizione che sia stata concordata una modifica della misura di sostegno ai sensi dell'articolo 4.12 del Regolamento. I fondi non utilizzati per una misura di sostegno entro la fine del periodo in cui sono ammesse le spese non saranno più a disposizione dell'Italia.
- 4. Nell'ambito del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, a eccezione degli importi destinati ai costi di gestione svizzeri e al fondo relativo alla competenza e al partenariato svizzeri per la migrazione, il contributo viene stanziato sotto forma di sovvenzioni non rimborsabili o di sostegni finanziari agevolati, quali linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti.
- 5. Il finanziamento tramite il contributo non deve superare il 60 per cento delle spese ammissibili per la misura di sostegno, a eccezione di:
 - a) progetti o programmi che ricevono un finanziamento aggiuntivo sotto forma di stanziamenti di bilancio concessi da autorità nazionali, regionali o locali. In questi casi il finanziamento tramite il contributo non può superare l'85 per cento del totale delle spese ammissibili;
 - b) progetti o programmi attuati da organizzazioni non governative che possono essere finanziati in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
 - c) sostegno tecnico, che può essere finanziato in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo;
 - d) misure di sostegno sotto forma di linee di credito, forme di garanzia, partecipazioni azionarie, partecipazioni al debito e prestiti al settore privato, che possono essere finanziate in misura superiore al 60 per cento o interamente tramite il contributo.
- 6. L'Italia garantisce la conformità con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici.
- 7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana.

Art. 5 Principi per le misure di sostegno

1. Le misure di sostegno sono attuate in conformità con il quadro giuridico di cui all'articolo 2.

- 2. L'Italia è responsabile dell'individuazione di misure di sostegno che siano
 - a. pertinenti e in linea con le priorità nazionali;
 - b. efficaci nel rispondere ai bisogni identificati;
 - c. fattibili e attuabili in modo efficiente;
 - d. presumibilmente in grado di esercitare un impatto;
 - e. progettate per creare benefici sostenibili.
- 3. L'Italia evita che vi siano doppioni e/o sovrapposizioni di una qualsiasi parte di una misura di sostegno sostenuta da altri fondi strutturali e/o di coesione come, a seconda dei casi, fondi europei, il meccanismo di finanziamento dello Spazio economico europeo o il meccanismo di finanziamento norvegese.
- 4. Ogni misura di sostegno è oggetto di un apposito accordo internazionale tra la Svizzera e l'Italia e di eventuali intese tecniche o atti di natura contrattuale stipulati anche con altri soggetti.
- 5. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all'audit delle misure di sostegno e del contributo. Ogni Parte condivide senza indugio tutte le informazioni utili richieste dall'altra Parte. Le Parti assicurano un coordinamento e un monitoraggio efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia.
- 6. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni, riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione della misura di sostegno. La Svizzera fornisce all'Italia un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima di effettuare visite, monitoraggi, controlli, audit e valutazioni. L'Italia fornisce tutte le informazioni, l'assistenza e la documentazione richieste o utili per consentire alla Svizzera di esercitare tale diritto.
- 7. Per garantire un'attuazione efficace del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, le autorità competenti di cui all'articolo 6 si riuniscono su base annua, allo scopo di esaminare i progressi compiuti nel quadro del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia, concordare le misure necessarie da adottare e fungere da piattaforma per discutere le questioni di interesse bilaterale.

Art. 6 Autorità competenti

- 1. L'Italia ha autorizzato un ente pubblico nazionale, individuato all'articolo 2.1 dell'Accordo specifico per il Paese, a operare per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale. L'unità di coordinamento nazionale si assume la responsabilità ultima del raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia e della sua attuazione in conformità con il presente Accordo quadro.
- 2. La Svizzera ha autorizzato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, rappresentato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), a operare per suo conto ai fini dell'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia.

Art. 7 Responsabilità

La responsabilità della Svizzera in relazione al programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia si limita all'erogazione di fondi conformemente ai pertinenti accordi sulle misure di sostegno. La Svizzera non si assume né si assumerà alcuna responsabilità nei confronti dell'Italia, di qualsivoglia ente pubblico o privato o di terzi coinvolti nell'attuazione di una misura di sostegno.

Art. 8 Intenti comuni

Le Parti condividono intenti comuni in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione, la quale compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo sviluppo, oltre a pregiudicare, nelle procedure di appalto, la libera e leale concorrenza basata sul prezzo e sulla qualità. Le Parti convengono dunque di unire gli sforzi per lottare contro la corruzione e concordano in particolare che ogni offerta, dono, pagamento, compenso o vantaggio di qualsiasi tipo, concesso direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona in vista di farsi aggiudicare un mandato o un contratto nell'ambito o durante l'attuazione del presente Accordo quadro, sarà interpretato come atto illecito o pratica corrotta. Le Parti si informano tempestivamente l'un l'altra in merito a ogni sospetto fondato di atto illecito o pratica corrotta.

Art. 9 Gestione dei dati personali

Le informazioni pertinenti i dati personali scambiati tra le Parti per l'attuazione del presente Accordo Quadro, del Regolamento e degli accordi sulle misure di sostegno sono tutelate in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il trasferimento alla controparte svizzera dei dati personali relativi a condanne penali e reati avverrà nel rispetto della legge italiana.

Art. 10 Modifiche

- 1. Qualsiasi modifica al presente Accordo quadro, compreso un ulteriore stanziamento di fondi ai sensi dell'articolo 10 comma 6, nonché al Regolamento e agli articoli 4.1 e 4.2 dell'Accordo specifico per il Paese avviene in forma scritta con il consenso di entrambe le Parti. Gli Accordi emendativi entrano in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 1.
- 2. L'Accordo specifico per il Paese, ad eccezione dei suoi articoli 4.1 e 4.2, può essere modificato con il consenso delle autorità competenti di cui all'articolo 6 mediante uno accordo in forma semplificata tramite scambio di lettere, che entra in vigore alla data della lettera di risposta.

Art. 11 Diritto applicabile

Il presente Accordo quadro, compresi i suoi allegati, sarà attuato conformemente alle legislazioni svizzera e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza della Svizzera e dell'Italia a organizzazioni internazionali.

Art. 12 Disposizioni finali

- 1. Il presente Accordo quadro entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
- 2. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo quadro saranno risolte per via diplomatica.
- 3. Il presente Accordo quadro può essere denunciato in ogni momento per iscritto da una delle Parti con preavviso di sei (6) mesi. Prima di prendere tale decisione, le Parti procedono a una consultazione sulle ragioni della denuncia.
- 4. In caso di denuncia, le disposizioni dell'Accordo quadro continueranno a essere applicabili agli accordi di misure di sostegno conclusi prima della sua denuncia. Le Parti decideranno di comune accordo in merito alle altre conseguenze della denuncia.
- 5. Un ulteriore stanziamento di fondi all'Italia potrebbe essere concesso sulla base di una valutazione che sarà effettuata dalla SEM mediante una modifica dell'articolo 4 del presente Accordo quadro e l'aggiunta di un ulteriore accordo specifico per il Paese (in tal caso, allegato 1.2), previo accordo tra le Parti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Roma, il 17 maggio 2024, in due originali in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo della Repubblica Italiana

ller less

SW

Allegato 1



ACCORDO SPECIFICO PER IL PAESE

ACCORDO QUADRO

tra

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

е

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

concernente

L'ATTUAZIONE DEL SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SOSTEGNO DI MISURE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE

1. Disposizioni generali

- 1.1. Il presente Accordo specifico per il Paese è parte integrante dell'Accordo quadro tra il Consiglio federale svizzero (in seguito denominato «Svizzera») e il Governo della Repubblica Italiana (in seguito denominato «Italia») concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione Europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione (in seguito denominato «Accordo quadro»).
- 1.2. Ai fini del presente Accordo specifico per il Paese si applicano le definizioni riportate nell'Accordo quadro.
- 1.3. Per contributo si intende un contributo finanziario massimo non rimborsabile concesso dalla Svizzera all'Italia in virtù dell'Accordo quadro, che non comporti oneri aggiuntivi rispetto ai bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4 comma 7 dell'Accordo quadro.
- 1.4. Il presente Accordo specifico per il Paese stabilisce le assegnazioni tematiche del contributo e le regole specifiche concordate tra la Svizzera e l'Italia, nonché l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell'attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia e nelle misure di sostegno.
- 1.5. Per quanto riguarda le regole e le procedure specifiche non contemplate nell'Accordo specifico per il Paese si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento, Allegato 2 all'Accordo quadro e che ne costituisce parte integrante (di seguito il «Regolamento»).

2. Ruoli e responsabilità per il programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia

2.1. Unità di coordinamento nazionale

L'Italia ha autorizzato la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana a operare per suo conto in qualità di unità di coordinamento nazionale del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia.

Il ruolo e le responsabilità dell'unità di coordinamento nazionale sono definiti nel Regolamento.

2.2. Autorità di pagamento

L'autorità di pagamento è la Direzione Centrale delle Risorse Finanziarie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana.

I ruoli e le responsabilità dell'autorità di pagamento sono definiti nel Regolamento.

2.3. Autorità di audit

L'autorità di audit è la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana.

I ruoli e le responsabilità dell'autorità di audit sono definiti nel Regolamento.

3. Parametri di cooperazione

3.1. Assegnazione tematica

OI	biettivo specifico e ambito tematico	Assegnazione indicativa del contributo [in milioni di CHF]
Ge	estire la migrazione e sostenere l'integrazione. Au	mentare la sicurezza pubblica.
1.	Attuare procedure d'asilo efficienti e di elev dell'UE in materia	ata qualità in conformità con il diritto
	(i) Procedure d'asilo e strutture	3
	(ii) Strumenti inerenti all'asilo e processi ges	tionali
	(iii) Potenziamento delle capacità e trasferim delle conoscenze nel contesto della proc d'asilo	
2.	Contribuire al miglioramento delle infras riguarda le condizioni di accoglienza	trutture, in particolare per quanto
	(iv) Centri di accoglienza per migranti	
	(v) Centri di accoglienza per migranti vulnera	abili 16,6
3.	. Sostenere il ritorno volontario assistito e la reintegrazione	
	(vi) Strutture dello Stato e delle organizzazion internazionali nel campo del ritorno volon della reintegrazione	
	(vii) Strutture per il ritorno volontario e la reintegrazione	
	(viii) Programmi di ritorno volontario e reintegr	azione
	(ix) Prevenzione della migrazione secondaria irregolare	
4.	Sostegno tecnico	
	(x) Fondo per l'assistenza tecnica	0,3
	(xi) Fondo per la preparazione di misure di so	stegno 0,1
As	segnazione totale	20

Eventuali saldi non utilizzati in tutte le misure di sostegno del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia possono essere trasferiti a qualsiasi altra misura di sostegno approvata, a condizione che la fattibilità sia garantita entro la fine del periodo di ammissibilità, previo comune accordo tra le autorità competenti di cui all'articolo 6 dell'Accordo quadro in sede di attuazione del programma di cooperazione tra la Svizzera e l'Italia. Per la conseguente modifica della misura di sostegno si applica l'articolo 4.12 del Regolamento.

3.2. Parametri pre-specificati per area tematica

2. Contribuire al miglioramento delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza

(v) Centri di accoglienza per migranti vulnerabili

Descrizione dell'area tematica

Obiettivo	Potenziare il sistema di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.		
Priorità strategica	Aumentare la capacità del sistema di prima accoglienza con l'attivazione di strutture per minori stranieri non accompagnati in risposta all'incremento del flusso migratorio, soprattutto in relazione ad arrivi consistenti e ravvicinati sul territorio nazionale.		

Misure di sostegno selezionate direttamente o pre-identificate

Nome della misura di sostegno	Attivazione di nuove strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati (MSNA)	
Tipo di misura di sostegno	Cofinanziamento per la ristrutturazione di almeno 3 immobili di proprietà pubblica, attualmente non in uso, destinati alla realizzazione di strutture di prima accoglienza per MSNA sulla base delle condizioni e dei servizi di cui al decreto ministeriale del 1° settembre 2016 e alle linee guida «EASO: Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative».	
Obiettivi	Potenziare la capacità di prima accoglienza per questo specifico target di vulnerabili.	
Priorità strategica	L'individuazione di maggiori soluzioni di accoglienza consentirebbe di rispondere all'incremento del numero di MSNA presenti sul territorio italiano in coerenza con le norme di riferimento nazionali ed europee.	
Impegno svizzero in termini indicativi	16,6 milioni di franchi II contributo svizzero ammonta a un	

		massimo dell'85 % (16,6 milioni di franchi svizzeri) della spesa per la ristrutturazione di almeno 3 edifici di proprietà pubblica. Il resto (almeno 15 %) è finanziato dall'Italia.
Operatore di progetto	Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	
Altre specificità correlate alla misura di sostegno	La misura di sostegno sarà definita in seguito alla consultazione degli stakeholder menzionata nell'articolo 4.4 del Regolamento.	

1. Attuare procedure d'asilo efficienti e di elevata qualità in conformità con il diritto dell'UE in materia

(i) Procedure d'asilo e strutture

Progetto dell'UNHCR

Descrizione dell'area tematica

Obiettivo	Creare un ambiente dignitoso e finalizzato al benessere dei MSNA nelle strutture emergenziali di transito e di prima accoglienza per MSNA, ove necessario.
Priorità strategica	Garantire il superiore interesse dei MSNA nelle strutture emergenziali di transito e di prima accoglienza per MSNA.

Misure di sostegno selezionate direttamente o pre-identificate

Nome della misura di sostegno	Supporto ai servizi di accoglienza nelle strutture emergenziali di transito e di prima accoglienza per MSNA ove necessario
Tipo di misura di sostegno	 Creare un ambiente dignitoso e di supporto per avviare un percorso rivolto al benessere dei MSNA nelle strutture emergenziali di transito e di prima accoglienza. Supportare gli operatori dell'accoglienza nell'identificazione dei minori altamente vulnerabili. Profilare i MSNA per la pianificazione della risposta, la mitigazione e la prevenzione dei rischi. Formare gli operatori delle Strutture di prima accoglienza governativa ex art. 19 co. 1 D.Lgs. 142/2015 e gli operatori nelle strutture

	emergenziali di transito, ove necessario. In entrambi i casi queste attività saranno in complementarietà con le azioni portate avanti nell'ambito di altre proposte progettuali.		
Obiettivi	Qualificare il sistema di accoglienza per i MSNA.		
Priorità strategica	Promuovere il pieno rispetto dei diritti dei minori.		
Impegno svizzero in termini indicativi	3 milioni di franchi svizzeri		
Operatore di progetto	UNHCR		
Altre specificità correlate alla misura di sostegno	La misura di sostegno sarà definita in seguito alla consultazione degli stakeholder, menzionata nell'articolo 4.4 del Regolamento.		
	Il progetto, definito congiuntamente con l'unità di coordinamento nazionale (UCN), è interamente finanziato dalla Svizzera e regole specifiche, che si discostano dal Regolamento, saranno applicate e ulteriormente definite nell'Accordo sulla misura di sostegno, ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio, la valutazione e i pagamenti. La Svizzera firma l'Accordo sulla misura di sostegno direttamente con l'UNHCR Italia che è responsabile dell'attuazione della misura di sostegno.		

4. Norme e procedure specifiche per l'Italia

- 1. Il paragrafo seguente sostituisce l'articolo 4.8 comma 1 del Regolamento: l'Italia e la Svizzera stipulano l'Accordo sulle misure di sostegno che entrerà in vigore alla data della firma. All'UCN compete la preparazione della bozza dell'Accordo sulle misure di sostegno sulla base del modello fornito dalla Svizzera e tenendo conto dei contenuti della proposta approvata e delle eventuali condizioni poste dalla Svizzera.
- 2. In caso di conflitto tra il Regolamento e le presenti disposizioni specifiche prevalgono le disposizioni specifiche del presente Accordo specifico per il Paese.
- 3. Gli scambi di esperti saranno finanziati integralmente attraverso il Swiss Expertise and Partnership Fund (SEPF). Questi scambi possono avvenire in tutte le aree tematiche di cooperazione previste dal contributo svizzero (procedure di asilo, infrastrutture, ritorno volontario e reintegrazione). Tra questi sarà incluso uno scambio sul progetto seguente:

(iii) Potenziamento delle capacità e trasferimento delle conoscenze nel contesto della procedura d'asilo

Priorità strategica	Nell'ambito dello scambio di conoscenze in materia di asilo, individuazione di procedure e sistemi organizzativi applicabili nel contesto normativo nazionale italiano al fine di accelerare le procedure d'asilo, con conseguente riduzione dei tempi di attesa per la definizione dello status per i beneficiari.
	per la definizione dello status per i beneficiari.

Misure di sostegno selezionate direttamente o pre-identificate

Nome della misura di sostegno	Migliorare le procedure di richiesta di protezione internazionale
Tipo di misura di sostegno	Scambio di visite nei rispettivi paesi di delegazioni di funzionari competenti in materia di procedure d'asilo.
Obiettivi	Analisi e approfondimento comparativo dei rispettivi ordinamenti e procedure in materia di immigrazione e asilo.
Priorità strategica	Rilevare le buone pratiche di ciascuna Parte al fine di replicarle nei rispettivi ordinamenti nazionali, ove possibile, qualora risultino migliorative delle procedure in essere a favore dei beneficiari.
Operatore di progetto	Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo

JUR

Allegato 2

REGOLAMENTO

concernente

L'ATTUAZIONE DEL SECONDO CONTRIBUTO SVIZZERO AD ALCUNI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA PER IL SOSTEGNO DI MISURE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE

Capitolo 1	Disposizioni generali	5
Articolo 1.1	Scopo del Regolamento	5
Articolo 1.2	Quadro giuridico	5
Articolo 1.3	Definizioni	5
Capitolo 2	Obiettivi e principi	6
Articolo 2.1	Obiettivo generale	7
Articolo 2.2	Obiettivi	7
Articolo 2.3	Principi generali	7
Articolo 2.4	Aree tematiche	8
Articolo 2.5	Integrazione (mainstreaming) dell'inclusione sociale	8
Articolo 2.6 cambiamento	Integrazione (mainstreaming) di misure di mitigazione del climatico e di adattamento	9
Articolo 2.7	Relazioni bilaterali, partenariati e competenza svizzera	9
Articolo 2.8	Ridistribuzione tra misure di sostegno	9
Capitolo 3	Gestione e controllo	9
Articolo 3.1	Disposizioni generali	9
Articolo 3.2	Designazione degli enti nazionali dello Stato partner	10
Articolo 3.3	Unità di coordinamento nazionale	10
Articolo 3.4	Organismi intermedi	11
Articolo 3.5	Autorità di pagamento	11
Articolo 3.6	Autorità di audit	11
Articolo 3.7	Autorità svizzere	12
Articolo 3.8	Swiss Expertise and Partnership Fund Migration	12
Articolo 3.9	Incontri annuali	12
Articolo 3.10	Incontri periodici	13
Articolo 3.11	Rendicontazione a livello di programma di cooperazione	13
Capitolo 4	Misure di sostegno	13
Articolo 4.1	Individuazione di misure di sostegno e di organismi esecutori	13
Articolo 4.2	Individuazione dei partner svizzeri della misura di sostegno	14
Articolo 4.3	Dialogo politico	15
Articolo 4.4	Consultazioni degli stakeholder	15
Articolo 4.5	Comitato consultivo	15
Articolo 4.6	Inviti a presentare proposte	16
Articolo 4.7	Preparazione della proposta e processo di approvazione	17
Articolo 4.8	Accordo sulle misure di sostegno	18
Articolo 4.9	Accordo sull'attuazione della misura di sostegno	18

Articolo 4.10 sostegno	Accordi di partenariato con uno o più partner svizzeri della misura di 18	
Articolo 4.11	Comitato guida per la misura di sostegno	19
Articolo 4.12	Modifica delle misure di sostegno	21
Articolo 4.13	Rapporti annuali sulla misura di sostegno	22
Articolo 4.14	Rapporti conclusivi sulla misura di sostegno	23
Articolo 4.15	Obblighi post-completamento e proprietà delle risorse	23
Articolo 4.16	Sospensione e denuncia di un accordo sulle misure di sostegno	24
Capitolo 5	Sostegno tecnico	24
Articolo 5.1	Forme di sostegno tecnico	24
Articolo 5.2 Fondo per l'as	Finalità del Fondo per la preparazione di misure di sostegno e del sistenza tecnica	24
Articolo 5.3	Istituzione e gestione del sostegno tecnico	24
Articolo 5.4	Rendicontazione del sostegno tecnico	25
Capitolo 6	Ammissibilità delle spese	25
Articolo 6.1	Principi generali sull'ammissibilità delle spese	25
Articolo 6.2	Spese ammissibili per componenti di progetti e programmi	26
Articolo 6.3 di sostegno	Spese ammesse nell'ambito del Fondo per la preparazione di misure 26	
Articolo 6.4 programma	Ammissibilità delle spese di gestione sostenute dagli operatori di 27	
Articolo 6.5	Spese ammesse nell'ambito del Fondo per l'assistenza tecnica	28
Articolo 6.6	Costi non ammessi/esclusi	29
Articolo 6.7	Tabelle standard dei costi unitari	30
Articolo 6.8	Prova delle spese	30
Capitolo 7	Appalti pubblici	30
Articolo 7.1	Principi	30
Articolo 7.2	Ruolo della Svizzera	31
Capitolo 8	Operazioni di pagamento	31
Articolo 8.1	Prefinanziamento da parte dello Stato partner	31
Articolo 8.2	Rimborso delle spese	32
Articolo 8.3	Pagamenti anticipati	33
Articolo 8.4	Valute	34
Capitolo 9	Audit	34
Articolo 9.1 cooperazione	Audit dei sistemi di gestione e controllo a livello di programma di 34	
Articolo 9.2	Audit delle misure di sostegno	35
Articolo 9 3	Strategia di audit e rendicontazione	35

Articolo 9.4	Ulteriori audit	36
Capitolo 10	Monitoraggio e valutazione	36
Articolo 10.1	Piano di monitoraggio e valutazione	36
Articolo 10.2	Missioni di monitoraggio	37
Articolo 10.3	Valutazioni condotte dallo Stato partner	37
Articolo 10.4	Valutazioni condotte dalla Svizzera	37
Capitolo 11	Irregolarità	37
Articolo 11.1	Definizione di irregolarità	38
Articolo 11.2	Responsabilità collegate alle irregolarità	38
Articolo 11.3	Segnalazione delle irregolarità	39
Articolo 11.4	Rettifiche finanziarie	39
Capitolo 12	Misure correttive da parte della Svizzera	39
Articolo 12.1	Motivi per l'introduzione di misure correttive	40
Articolo 12.2	Misure correttive	40
Capitolo 13	Informazioni e comunicazione	40
Articolo 13.1	Diffusione di informazioni nello Stato partner	41
Articolo 13.2	Responsabilità dell'UCN	41
Articolo 13.3	Responsabilità degli organismi esecutori	41
Capitolo 14	Disposizioni finali	41
	o è trasmesso a ogni Stato partner prima della sottoscrizione quadro	40
	Modifiche	
	Devembe	42

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1.1 Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento stabilisce le procedure e le norme generali dei programmi di cooperazione nell'ambito del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione (in seguito denominato «secondo contributo svizzero nel settore della migrazione»).

Articolo 1.2 Quadro giuridico

Si applica il quadro giuridico definito nell'Accordo quadro.

Articolo 1.3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini riportati di seguito sono intesi con il significato indicato.

- a) «Comitato consultivo»: comitato istituito dallo Stato partner nel settore della migrazione al fine di valutare e orientare la selezione dei progetti o delle componenti di programma individuati nell'ambito di inviti a presentare proposte.
- b) «Autorità di audit»: ente pubblico nazionale designato dallo Stato partner cui compete la responsabilità ultima dell'audit interno al programma di cooperazione.
- c) «Autorità competenti»: le autorità indicate all'articolo 6 dell'Accordo guadro.
- d) «Contributo»: contributo finanziario massimo, non rimborsabile, garantito dalla Svizzera nell'ambito dell'Accordo quadro (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- e) «Programma di cooperazione»: programma bilaterale tra lo Stato partner e la Svizzera per l'attuazione dell'Accordo quadro (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- f) «Accordo specifico per il Paese» (allegato 1 dell'Accordo quadro): assegnazione di risorse finanziarie nell'ambito delle aree tematiche del contributo e regole specifiche concordate tra lo Stato partner e la Svizzera, nonché attribuzione delle responsabilità e dei compiti agli organismi coinvolti nell'attuazione del programma di cooperazione e nelle misure di sostegno (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- g) «Organismo esecutore»: termine che descrive gli operatori di progetto e di programma.
- h) «Accordo quadro»: accordo tra la Svizzera e lo Stato partner sull'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea per ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione europea.
- «Organismo intermedio»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'unità di coordinamento nazionale (UCN) o che adempie compiti per conto di quest'ultima nei riguardi di organismi esecutori.
- «Unità di coordinamento nazionale (UCN)»: ente pubblico nazionale designato dallo Stato partner affinché operi per suo conto ai fini dell'attuazione del programma di cooperazione (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- k) «Stato partner»: Stato destinatario del contributo.
- «Accordo di partenariato»: accordo tra l'organismo esecutore o un operatore di una componente del programma e uno o più partner svizzeri della misura di sostegno che disciplina la collaborazione tra le parti nell'attuazione di una specifica misura di sostegno.

- m) «Autorità di pagamento»: ente pubblico nazionale designato dallo Stato partner cui compete l'adeguato controllo finanziario sul programma di cooperazione.
- n) «Programma»: insieme coerente di componenti di programma in linea con le priorità, le politiche o le strategie dello Stato partner realizzate con il sostegno fornito dal contributo, incluso un quadro unico globale di attuazione e di bilancio con obiettivi generali. Un programma può essere affiancato da un dialogo politico (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- o) «Componente di programma»: serie di attività realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati per il programma di riferimento.
- p) «Operatore di programma»: qualsiasi ente pubblico o privato cui competono la preparazione e la gestione di un programma.
- q) «Operatore di componente del programma»: qualsiasi ente pubblico o privato cui l'operatore di programma affida il compito di preparare e attuare una specifica componente del programma.
- r) «Progetto»: serie di attività che non costituiscono un programma realizzate con il sostegno fornito dal contributo allo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati concordati (come definito all'interno dell'Accordo quadro).
- s) «Operatore di progetto»: qualsiasi ente pubblico o privato cui competono la preparazione e l'attuazione di un progetto.
- t) «Regolamento»: regolamento concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero nel settore della migrazione, emanato dalla Svizzera e contenente le norme e le procedure generali sull'attuazione del programma di cooperazione (il presente documento).
- u) Segreteria di Stato della migrazione (SEM): autorità svizzera indicata all'articolo 6 dell'Accordo quadro.
- v) «Misura di sostegno»: termine generico che indica un progetto, un programma o un sostegno tecnico specifico nel quadro del programma di cooperazione.
- w) «Accordo sulle misure di sostegno»: accordo tra le autorità competenti e, se necessario, con altre parti contraenti, sull'attuazione di una misura di sostengo (come definita all'interno dell'Accordo quadro). «Accordo sull'attuazione della misura di sostegno»: accordo tra l'UCN e l'operatore di progetto o di programma e, se necessario, con altre parti contraenti, sull'attuazione di una specifica misura di sostegno.
- x) «Comitato guida per la misura di sostegno»: comitato istituito dall'UCN che supervisiona e dirige l'attuazione di una misura di sostegno.
- aa) «Ufficio Contributo svizzero»: principale punto di contatto dell'UCN per il programma di cooperazione.
- cc) «Partner svizzero della misura di sostegno»: persona fisica o giuridica che conosce le esperienze e le strategie svizzere di riferimento, che è attivamente coinvolta nell'attuazione di una misura di sostegno e che vi contribuisce in modo efficace.
- dd) «Sostegno tecnico»: parte del contributo fornito nell'ambito del programma di cooperazione per la preparazione di misure di sostegno e per l'attuazione efficiente ed efficace di tale programma.

Capitolo 2 Obiettivi e principi

Articolo 2.1 Obiettivo generale

Con riferimento all'Accordo quadro, l'obiettivo generale del programma di cooperazione è rafforzare le strutture per la gestione della migrazione in Europa e nello Stato partner, utilizzando come punto di partenza e rafforzando ulteriormente le relazioni bilaterali tra la Svizzera e lo Stato partner. Armonizzare le procedure d'asilo, i centri e le strutture d'accoglienza in Europa contribuisce a ridurre i flussi migratori irregolari in territorio europeo e rappresenta un importante tassello nel funzionamento e nell'efficacia delle normative di Schengen e Dublino, di cui beneficia anche la Svizzera.

Articolo 2.2 Obiettivi

- 1. Per raggiungere l'obiettivo generale indicato all'Articolo 2.1, le misure di sostegno, fatta eccezione per il sostegno tecnico, dovranno contribuire al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi (come definiti all'interno dell'Accordo quadro):
- a) attuare procedure d'asilo efficienti e di elevata qualità in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia;
- b) contribuire al miglioramento delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza;
- c) sostenere il ritorno volontario assistito e la reintegrazione.
- Il raggiungimento degli obiettivi sarà monitorato e misurato in base agli indicatori concordati dallo Stato partner e dalla Svizzera. Per ogni obiettivo la Svizzera stabilirà degli indicatori di base applicati all'intero contributo svizzero.

Articolo 2.3 Principi generali

Ogni attività nell'ambito del secondo contributo svizzero nel settore della migrazione deve:

- migliorare le strutture di gestione della migrazione rafforzando le procedure d'asilo, potenziando e sviluppando infrastrutture per migranti o sostenendo le procedure di ritorno e reintegrazione al fine di evitare la migrazione irregolare;
- b) rispettare le esigenze di inclusione dei gruppi socialmente ed economicamente svantaggiati nelle opportunità di sviluppo e nei relativi benefici;
- c) rispettare la dignità umana e l'uguaglianza, compresa quella di genere;
- d) seguire i principi della cooperazione e del consenso;
- e) seguire i principi del buongoverno e del corretto utilizzo delle risorse, nel rispetto della libera e leale concorrenza;
- f) prevenire ed evitare i conflitti d'interessi. È considerato «conflitto d'interessi» il caso in cui una persona coinvolta in un'attività presenti interessi, diretti o indiretti, che sembrano essere o sono incompatibili con l'esercizio imparziale e/o oggettivo delle funzioni legate all'attività stessa. Può trattarsi di interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami di parentela o affettivi oppure qualsiasi altro interesse condiviso in grado di influenzare l'imparzialità e l'oggettività della persona;
- g) essere improntata alla tolleranza zero nei confronti della corruzione. È importante, in particolare, che la comunicazione sia aperta e trasparente a tutti i livelli.

Articolo 2.4 Aree tematiche

- 1. Per ciascuno degli obiettivi definiti all'articolo 2.2 comma 1 il contributo può confluire nel finanziamento di misure di sostegno afferenti alle aree tematiche indicate di seguito.
 - (i) Attuare procedure d'asilo efficienti e di elevata qualità in conformità con il diritto dell'UE in materia di procedure d'asilo e strutture.
 - (ii) Strumenti inerenti all'asilo e processi gestionali.
 - (iii) Potenziamento delle capacità e trasferimento delle conoscenze nel contesto della procedura d'asilo.
- b) Contribuire al miglioramento delle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accoglienza.
 - (iv) Centri di accoglienza per migranti.
 - (v) Centri di accoglienza per migranti vulnerabili.
- c) Sostenere il ritorno volontario assistito e la reintegrazione.
 - (vi) Strutture dello Stato e delle organizzazioni internazionali nel campo del ritorno volontario e della reintegrazione.
 - (vii) Strutture per il ritorno volontario e la reintegrazione.
 - (viii) Programmi di ritorno volontario e reintegrazione.
 - (ix) Prevenzione della migrazione secondaria irregolare.
- In base alle proprie priorità nel settore della migrazione e di qualsiasi altro piano di sviluppo strategico nazionale pertinente (p. es. i piani nazionali di attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite), lo Stato partner seleziona e propone delle aree tematiche per la cooperazione.
- 3. Lo Stato partner garantisce che il programma di cooperazione sia complementare rispetto ai programmi finanziati dall'Unione europea o dagli Stati SEE/AELS Norvegia, Liechtenstein e Islanda. La complementarietà può essere di tipo finanziario, quindi integrare finanziamenti esterni insufficienti in una determinata area tematica, oppure di tipo tematico e riguardare aree tematiche non contemplate dai donatori indicati sopra.
- 4. Lo Stato partner e la Svizzera devono decidere congiuntamente quali sono le aree tematiche sostenute attraverso il contributo. Queste aree devono essere elencate nell'accordo specifico per il Paese.

Articolo 2.5 Integrazione (mainstreaming) dell'inclusione sociale

- L'inclusione sociale deve essere integrata come aspetto trasversale nelle aree tematiche elencate all'Articolo 2.4 comma 1.
- L'inclusione sociale è il processo di miglioramento delle capacità e delle opportunità di partecipazione alla società, nonché della dignità delle persone svantaggiate per la propria identità e per aspetti relativi a genere, età, etnia, religione, lingua, disabilità, luogo di residenza, ecc.
- 3. Le misure di sostegno devono sfruttare al meglio il proprio potenziale in termini di promozione dell'inclusione sociale. Occorre individuare i gruppi svantaggiati per la propria identità (cfr. comma 2) e i fattori di esclusione soggiacenti legati alle misure di

sostegno proposte e tenerli in considerazione nell'individuazione, nella preparazione e nell'attuazione delle misure stesse.

Articolo 2.6 Integrazione (mainstreaming) di misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento

- Le misure di mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento devono essere integrate come aspetto trasversale nelle aree tematiche elencate all'Articolo 2.4 comma 1.
- Le misure di mitigazione del cambiamento climatico promuovono la riduzione delle emissioni di gas serra. Le misure di adattamento rafforzano la capacità dello Stato partner di affrontare l'impatto del cambiamento climatico.
- Le misure di sostegno devono sfruttare al meglio ogni possibilità di includere misure di mitigazione e adattamento. Occorre individuare i fattori legati alle misure di sostegno proposte e tenerli in considerazione nell'individuazione, nella preparazione e nell'attuazione delle misure stesse.

Articolo 2.7 Relazioni bilaterali, partenariati e competenza svizzera

- 1. Le attività condotte nell'ambito del secondo contributo svizzero nel settore della migrazione rafforzano le relazioni bilaterali e la cooperazione proficua tra lo Stato partner e la Svizzera, attraverso partenariati e lo scambio di conoscenze tra gli attori dello Stato partner e della Svizzera.
- 2. I partenariati favoriscono rapporti più stretti tra lo Stato partner e la Svizzera a livello nazionale e subnazionale, ma anche, se del caso, tra città, comuni, università, istituti di ricerca, scuole, organizzazioni non governative, altre istituzioni coinvolte e popolazione. In particolare, occorre incentivare i partenariati nelle aree tematiche d'interesse reciproco.
- La competenza svizzera può confluire nel programma di cooperazione per promuovere la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno e per favorire politiche migliori e istituzioni più forti nello Stato partner.

Articolo 2.8 Ridistribuzione tra misure di sostegno

1. Lo Stato partner e la Svizzera possono decidere, di comune accordo, di ridurre l'importo destinato a una determinata misura di sostegno e riassegnarlo a una o più misure di sostegno diverse. Le misure di sostegno interessate vengono modificate come stabilito dall'articolo 4.12.

Capitolo 3 Gestione e controllo

Articolo 3.1 Disposizioni generali

- 1. Allo Stato partner compete la responsabilità ultima per il raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione, per la garanzia del cofinanziamento delle misure di sostegno e per la gestione e il controllo del programma di cooperazione.
- A tal fine, lo Stato partner istituisce un sistema di gestione e controllo che preveda controlli e contrappesi e rispetti i principi di obiettività, trasparenza e responsabilizzazione.

- 3. Lo Stato partner assegna attività agli enti nazionali coinvolti nella gestione e nel controllo del programma di cooperazione. Garantisce inoltre l'efficace coordinamento tra tutti gli enti nazionali coinvolti nel sistema di gestione e controllo.
- 4. Il sistema di gestione e controllo deve garantire:
- a) sistemi di monitoraggio e rendicontazione che consentano di gestire il programma di cooperazione in modo efficiente ed efficace;
- b) sistemi di rendicontazione contabile, finanziaria e di monitoraggio affidabili;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese;
- d) sistemi e procedure che garantiscano la prevenzione e la lotta alla corruzione e alle irregolarità, come definite nel Capitolo 11;
- e) sistemi e procedure che garantiscano la tracciabilità e piste di controllo adeguate;
- f) protezione dei dati raccolti, conservati ed elaborati nell'ambito del programma di cooperazione in conformità con il diritto dell'Unione europea e dello Stato partner.
- 5. La corrispondenza tra lo Stato partner e la Svizzera è tenuta principalmente con mezzi elettronici.
- 6. La comunicazione tra lo Stato partner e la Svizzera è sempre in inglese. I documenti originali (redatti in lingue diverse dall'inglese) inviati in Svizzera sono sempre accompagnati dalla traduzione in inglese. Lo Stato partner si assume la responsabilità per la correttezza della traduzione.

Articolo 3.2 Designazione degli enti nazionali dello Stato partner

Salvo disposizioni diverse all'interno dell'accordo specifico per il Paese, lo Stato partner attribuisce responsabilità e attività per il programma di cooperazione ai seguenti enti nazionali:

- a) unità di coordinamento nazionale;
- b) organismo intermedio o organismi intermedi;
- c) autorità di pagamento;
- d) autorità di audit.

Articolo 3.3 Unità di coordinamento nazionale

- L'unità di coordinamento nazionale (UCN) è l'autorità competente che ha la responsabilità ultima per il raggiungimento degli obiettivi del programma di cooperazione e che deve rendere conto alla Svizzera come stabilito nell'Accordo quadro.
- 2. L'UCN è il punto di contatto per la Svizzera per questioni legate al programma di cooperazione.
- 3. All'UCN compete la responsabilità dell'individuazione, pianificazione, approvazione da parte dello Stato partner, monitoraggio, gestione finanziaria, controllo, valutazione, visibilità, rendicontazione e follow-up delle misure di sostegno.
- 4. L'UCN garantisce l'adozione dei documenti necessari affinché tutti gli enti dello Stato partner coinvolti nel programma di cooperazione possano adempiere alle proprie responsabilità e ai propri compiti come stabilito dal quadro giuridico di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro.

- 5. L'UCN garantisce che gli enti dello Stato partner coinvolti nel programma di cooperazione siano pienamente consapevoli delle responsabilità derivanti dal quadro giuridico di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro e che siano in grado di svolgere le attività loro assegnate. A tal fine, l'UCN organizza eventi informativi e di potenziamento delle capacità secondo necessità.
- 6. L'UCN garantisce la qualità e l'avanzamento delle misure di sostegno. A tal fine conduce, a cadenza regolare, valutazioni dei rischi derivanti dal programma di cooperazione e mette in atto le misure di mitigazione necessarie.
- 7. L'UCN garantisce il coordinamento del programma di cooperazione con i programmi finanziati attraverso strumenti e fondi diversi, ma anche con le strategie nazionali e la loro attuazione.
- 8. L'UCN garantisce l'uso efficiente e corretto dei fondi e la conformità rispetto alle norme applicabili, in particolare quelle sugli aiuti di stato.
- 9. L'UCN garantisce il cofinanziamento da parte dello Stato partner.
- 10. L'UCN incoraggia eventuali partenariati e scambi di conoscenze tra l'organismo esecutore e i partner o esperti svizzeri.
- 11. L'UCN può delegare le proprie attività a organismi intermedi o ad altri enti. La delega di attività non esonera l'UCN dalla responsabilità della loro esecuzione.

Articolo 3.4 Organismi intermedi

- Gli organismi intermedi (se istituiti dallo Stato partner) possono svolgere le attività delegate dall'UCN in base all'Articolo 3.3 comma 11.
- 2. Per i programmi non è prevista l'istituzione di organismi intermedi. Gli operatori di programma possono svolgere attività delegate dall'UCN.

Articolo 3.5 Autorità di pagamento

- L'autorità di pagamento esercita l'adeguato controllo finanziario sul programma di cooperazione applicando gli standard e le procedure previsti dallo Stato partner per i fondi pubblici. Deve garantire, in particolare, che l'UCN, gli organismi intermedi e gli organismi esecutori applichino gli stessi standard e le stesse procedure previsti dallo Stato partner per i fondi pubblici.
- 2. L'autorità di pagamento esegue le operazioni di pagamento a nome dello Stato partner.
- 3. Per effettuare le operazioni di pagamento, in seguito alla sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'autorità di pagamento apre un conto bancario separato sul quale la Svizzera versa i rimborsi del contributo.
- 4. Le spese dell'Amministrazione svizzera e quelle legate al «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration» di cui all'articolo 4 comma 2 dell'Accordo quadro non sono gestite attraverso questo conto, ma dalla Svizzera stessa.

Articolo 3.6 Autorità di audit

 L'autorità di audit è responsabile della formulazione di una strategia di audit e dell'esecuzione di audit volti a verificare l'effettivo funzionamento del sistema/dei sistemi di gestione e controllo dello Stato partner rispetto al programma di cooperazione nonché di audit delle misure di sostegno.

- 2. L'autorità di audit è un ente pubblico nazionale che opera in maniera indipendente rispetto all'UCN, all'autorità di pagamento e agli organismi esecutori.
- 3. L'autorità di audit garantisce che le proprie attività siano conformi agli standard in materia di audit accettati a livello internazionale.
- L'autorità di audit e la Svizzera concordano se gli audit saranno condotti dall'autorità stessa o se saranno affidati a uno o più auditor certificati e indipendenti attraverso un appalto pubblico.

Articolo 3.7 Autorità svizzere

- 1. Le autorità competenti per la Svizzera sono stabilite all'articolo 6 comma 2 dell'Accordo quadro.
- 2. La Svizzera può istituire un ufficio Contributo svizzero presso la propria ambasciata nello Stato partner oppure in uno Stato confinante. In questo caso, la SEM agisce primariamente attraverso l'ufficio Contributo svizzero che diventa il punto di contatto principale per l'UCN per il programma di cooperazione. Se la Svizzera non istituisce un ufficio Contributo svizzero nello Stato partner oppure in uno Stato confinante, la SEM assume il ruolo di ufficio Contributo svizzero. In questo caso ogni riferimento del presente Regolamento all'ufficio Contributo svizzero è inteso come riferimento alla SEM.

Articolo 3.8 Swiss Expertise and Partnership Fund Migration

- 1. Il «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration» è un fondo con la finalità di mettere le conoscenze svizzere a disposizione di alcuni Stati membri dell'Unione europea promuovendo la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, favorendo i partenariati e rafforzando le relazioni bilaterali tra la Svizzera e alcuni Stati membri dell'Unione europea. Il fondo è amministrato dalla Svizzera.
- 2. In generale, gli importi stanziati per la misura di sostegno comprendono le attività che rendono disponibili le conoscenze svizzere, promuovono la qualità e la sostenibilità delle misure di sostegno, rafforzano le relazioni bilaterali e sostengono i partenariati bilaterali. La Svizzera può utilizzare i mezzi del «Swiss Expertise and Partnership Fund Migration» in via sussidiaria qualora non sia possibile raggiungere o finanziare gli obiettivi prefissati direttamente attraverso le misure di sostegno.

Articolo 3.9 Incontri annuali

- 1. Lo Stato partner e la Svizzera si riuniscono ogni anno per garantire l'efficacia del programma di cooperazione, discutere e approvare il rapporto annuale sul programma di cooperazione (cfr. Articolo 3.11), valutare i progressi compiuti e i rischi collegati, presentare le tappe fondamentali dell'anno successivo e prendere decisioni sul programma di cooperazione in generale.
- 2. L'UCN è responsabile dell'organizzazione dell'incontro annuale. Consulta l'ufficio Contributo svizzero per quanto riguarda l'organizzazione, i contenuti, l'ordine del giorno, i partecipanti e altri aspetti logistici e organizzativi. L'UCN sottopone l'ordine del giorno e la lista dei partecipanti all'ufficio Contributo svizzero entro 15 giorni lavorativi dall'incontro annuale.
- 3. L'UCN può invitare, in veste di osservatori, un rappresentante dell'ufficio della Commissione europea presso lo Stato partner e un rappresentante del meccanismo di finanziamento SEE/Norvegia. Se l'UCN e/o la Svizzera lo ritengono necessario, agli

- incontri annuali possono essere invitati anche gli organismi intermedi, gli organismi esecutori nonché altre istituzioni o persone.
- 4. L'UCN redige i verbali per tenere traccia delle decisioni prese all'incontro annuale e li sottopone all'ufficio Contributo svizzero entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'incontro stesso. I verbali devono essere approvati dall'UCN e dalla SEM. La versione finale dei verbali deve essere condivisa con tutti i partecipanti invitati all'incontro annuale.

Articolo 3.10 Incontri periodici

Le autorità competenti mantengono un dialogo regolare tra di loro, direttamente o per il tramite dell'ufficio Contributo svizzero, attraverso incontri periodici. Se necessario, a tali incontri possono partecipare anche altri stakeholder.

Articolo 3.11 Rendicontazione a livello di programma di cooperazione

- 1. L'UCN presenta il rapporto annuale sul programma di cooperazione all'ufficio Contributo svizzero entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di rendicontazione. La struttura e il contenuto del rapporto annuale sul programma di cooperazione segue il modello fornito dalla Svizzera ed è oggetto di discussione e approvazione durante l'incontro annuale (cfr. Articolo 3.9 comma 1).
- 2. Entro sei mesi dal rimborso finale della Svizzera a favore dello Stato partner in base all'Accordo quadro, ma non oltre sei mesi dal periodo di ammissibilità delle spese stabilito all'articolo 4 comma 3 dell'Accordo quadro, lo Stato partner sottopone all'ufficio Contributo svizzero il rapporto conclusivo del programma di cooperazione contenente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo quadro e un rendiconto finanziario finale sull'utilizzo del contributo in base agli audit delle misure di sostegno. La struttura e il contenuto del rapporto conclusivo del programma di cooperazione devono rispecchiare il modello fornito dalla Svizzera.
- 3. La Svizzera risponde al rapporto conclusivo del programma di cooperazione entro due mesi dalla data di ricezione, inviando una lettera di conferma.
- 4. I rapporti annuali sulle misure di sostegno sono oggetto dell'Articolo 4.13 e i rapporti conclusivi sulla misura di sostegno sono oggetto dell'Articolo 4.14.

Capitolo 4 Misure di sostegno

Articolo 4.1 Individuazione di misure di sostegno e di organismi esecutori

- 1. Lo Stato partner individua le misure di sostegno in linea con le aree tematiche stabilite nell'accordo specifico per il Paese e con gli obiettivi indicati all'Articolo 2.2.
- 2. La Svizzera può suggerire misure di sostegno e componenti del programma allo Stato partner.
- In linea di principio, è l'UCN a individuare i progetti attraverso inviti a presentare proposte conformi all'Articolo 4.6 o per selezione diretta. I progetti possono già essere stabiliti nell'accordo specifico per il Paese.
- 4. Le componenti selezionate una volta stipulato l'accordo sulle misure di sostegno sono soggette all'approvazione del comitato guida per la misura di sostegno, a meno che l'accordo sulle misure di sostegno non preveda disposizioni diverse.

- 5. In linea di principio, i programmi sono definiti all'interno dell'accordo specifico per il Paese. Inoltre, all'interno dell'accordo specifico per il Paese è possibile definire anche alcune componenti del programma. Tutte le altre componenti del programma sono definite dagli operatori di programma attraverso inviti a presentare proposte conformi all'Articolo 4.6 o per selezione diretta.
- 6. Generalmente, gli operatori di programma sono stabiliti nell'accordo specifico per il Paese. In caso contrario, lo Stato partner e la Svizzera stabiliscono di comune accordo se sarà l'UCN o la Svizzera a selezionare e incaricare un operatore di programma. Se lo Stato partner e la Svizzera decidono di selezionare e incaricare un operatore di programma in un secondo momento, per esempio attraverso un bando di gara, la procedura deve essere approvata dalle autorità competenti.
- 7. L'operatore di programma deve essere competente nella o nelle aree tematiche di riferimento.
- 8. Lo Stato partner pone in atto ogni misura ragionevole per prevenire eventuali conflitti d'interessi, come definiti all'articolo 2.3 lettera f), nell'individuazione delle misure di sostegno e degli organismi esecutori. Se, nonostante ciò, si verifica un conflitto d'interessi, lo Stato partner adotta le misure necessarie per impedire che l'integrità e l'obiettività del processo di selezione ne risultino compromesse.

Articolo 4.2 Individuazione dei partner svizzeri della misura di sostegno

- 1. Lo Stato partner e la Svizzera valutano la possibilità di coinvolgere partner svizzeri della misura di sostegno per aree tematiche o misure di sostegno specifiche, come stabilito dall'Articolo 2.77. Qualora ciò risulti possibile, le aree tematiche e le misure di sostegno specifiche devono essere indicate nell'accordo specifico per il Paese insieme a un profilo generale dei possibili partner svizzeri oppure, se già concordati, al nome dei partner. Ciò consente di concordare e nominare direttamente i partner svizzeri della misura di sostegno.
- 2. Allo Stato partner e, in particolare, agli organismi esecutori compete la responsabilità di individuare partner svizzeri della misura di sostegno adeguati. La Svizzera può facilitarne l'individuazione.
- 3. Se i nomi dei partner svizzeri non sono elencati nell'accordo specifico per il Paese, devono essere individuati nel corso del processo preparatorio della misura di sostegno. Se del caso, questo aspetto confluisce negli inviti a presentare proposte (cfr. Articolo 4.6 par. 2 d)).
- 4. La proposta per la misura di sostegno di secondo livello (cfr. Articolo 4.7) deve essere presentata insieme a una bozza di accordo di partenariato. L'UCN verifica che l'accordo di partenariato sia conforme all'Articolo 4.10.
- 5. In linea di principio, i nomi dei partner svizzeri della misura di sostegno sono elencati nell'accordo sulle misure di sostegno (cfr. Articolo 4.8).
- 6. Successivamente, in fase di attuazione della misura di sostegno, è ancora possibile coinvolgere ulteriori partner svizzeri senza apportare modifiche all'accordo sulle misure di sostegno.

Articolo 4.3 Dialogo politico

- Lo Stato partner e la Svizzera concordano sull'esigenza di un dialogo politico nel corso del processo di identificazione e approvazione delle misure di sostegno.
- 2. Le esigenze e gli obiettivi del dialogo politico sono descritti nella proposta di misura di sostegno.
- 3. In linea di principio, se l'organismo esecutore è un ente pubblico nazionale, quest'ultimo è incaricato di portare avanti il dialogo politico per conto dello Stato partner. In tutti gli altri casi, l'accordo sulle misure di sostegno specifica in modo chiaro quale ente o quali enti sono incaricati di portare avanti il dialogo politico. L'incarico di portare avanti il dialogo politico può essere assegnato anche all'UCN.
- 4. L'UCN, se necessario, agevola il dialogo politico nell'ambito delle misure di sostegno per le quali questo è stato concordato.

Articolo 4.4 Consultazioni degli stakeholder

- Gli stakeholder coinvolti vengono consultati in merito alla misura di sostegno proposta. La loro consultazione rientra nel processo di preparazione della misura di sostegno e, idealmente, viene condotta prima della presentazione della proposta per la misura di sostegno di secondo livello, come indicato all'Articolo 4.7 comma 3.
- 2. La consultazione degli stakeholder ha lo scopo di consentire loro di:
- a) valutare la rilevanza, la fattibilità e l'inclusività, come descritta dall'articolo 2.5, della misura di sostegno; e
- formulare raccomandazioni volte a migliorarla.
- 3. La consultazione deve basarsi su un coinvolgimento adeguato dei principali stakeholder, come autorità pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, istituzioni accademiche, società civile e organizzazioni del settore privato.
- 4. L'ente che organizza e conduce le consultazioni con gli stakeholder è stabilito di comune accordo dallo Stato partner e dalla Svizzera.
- 5. I risultati delle consultazioni degli stakeholder sono parte integrante della proposta per la misura di sostegno di secondo livello.

Articolo 4.5 Comitato consultivo

- 1. Lo Stato partner deve mettere a punto un processo di selezione trasparente e corretto per i progetti e le componenti di programma. A tal fine, è possibile istituire un comitato consultivo.
- 2. Il comitato consultivo ha lo scopo di valutare e raccomandare la selezione delle proposte per i progetti o le componenti di programma risultanti dagli inviti a presentare proposte come previsto dall'Articolo 4.6.
- 3. Il summenzionato scopo del comitato consultivo è raggiunto attraverso valutazioni e raccomandazioni
- a) dapprima, sulla documentazione degli inviti a presentare proposte, compresi i criteri di selezione; e
- b) successivamente, sul processo di selezione concluso.

- 4. Il comitato consultivo è composto da un numero limitato e adeguato di rappresentanti dell'UCN, degli organismi intermedi di riferimento o degli operatori di programma, dei ministeri competenti, delle autorità regionali e locali e anche di altri attori del settore della migrazione. La composizione del comitato consultivo deve consentire di ottenere una rappresentanza equilibrata, complementare e diversificata dei vari interessi riguardanti l'area tematica. Prima di formalizzare l'adesione al comitato consultivo, occorre sottoporne la composizione all'ufficio Contributo svizzero.
- 5. L'UCN riunisce, conduce e presiede il comitato consultivo.
- 6. L'ufficio Contributo svizzero, o qualsiasi parte terza da esso nominata, ha il diritto di partecipare alle riunioni del comitato consultivo in veste di osservatore.

Articolo 4.6 Inviti a presentare proposte

- 1. Conformemente all'Articolo 4.1 paragrafi 3 e 5, l'UCN può pubblicare inviti a presentare proposte per i progetti e gli operatori di programma possono pubblicare inviti a presentare proposte per le componenti di programma.
- 2. Gli inviti a presentare proposte di cui al comma 1 devono:
- a) essere ampiamente pubblicizzati nell'ottica di raggiungere tutti i potenziali richiedenti.
 Occorre coinvolgere i media nazionali, regionali e locali, ma anche riviste specializzate e strumenti online, a seconda dei casi. Eventuali limitazioni alla pubblicazione devono essere concordate con la Svizzera;
- b) includere una scadenza chiara e ragionevole per la presentazione delle proposte che sia successiva alla data di pubblicazione dell'avviso di almeno due mesi;
- specificare in modo chiaro i criteri di ammissibilità dei richiedenti ed eventuali restrizioni, limitazioni o fattori di esclusione applicabili;
- d) specificare in modo dettagliato i criteri di selezione compresi, se applicabili al progetto o alla componente di programma, i criteri di valutazione della capacità di partenariati tra attori svizzeri e dello Stato partner di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto o della componente di programma in base alle previsioni;
- e) definire in modo chiaro il tipo di spese ammissibili;
- f) contenere una descrizione del processo di selezione e degli organi decisionali;
- g) contenere un chiaro riferimento o un link al modulo per la presentazione delle proposte:
- indicare in modo chiaro l'importo totale reso disponibile attraverso l'invito, l'importo minimo e massimo per i singoli meccanismi di finanziamento nonché i requisiti di cofinanziamento;
- i) fornire riferimenti chiari per ottenere ulteriori informazioni, compreso il riferimento al presente Regolamento e ad altra documentazione rilevante ai fini dell'invito.
- 3. Gli inviti vengono pubblicati sul sito internet dell'UCN ed eventualmente anche sul sito internet dell'organismo intermedio o dell'operatore di programma, nella lingua dello Stato partner e in inglese.
- 4. La Svizzera deve essere informata sugli inviti a presentare proposte con almeno dieci giorni lavorativi di anticipo e deve anche ricevere il testo di ogni invito nella sua

- versione definitiva. La Svizzera si riserva il diritto di pubblicare informazioni sugli inviti a presentare proposte su siti internet svizzeri.
- 5. L'ufficio Contributo svizzero, o qualsiasi parte terza da esso nominata, ha il diritto di partecipare a ogni riunione del comitato di valutazione delle proposte in veste di osservatore. L'UCN comunica all'ufficio Contributo svizzero le date delle riunioni del comitato di valutazione delle proposte con almeno cinque giorni di anticipo.
- 6. L'ufficio Contributo svizzero ha il diritto di richiedere una copia del rapporto di valutazione delle proposte. I documenti devono essere trasmessi entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Articolo 4.7 Preparazione della proposta e processo di approvazione

- Per ogni misura di sostegno identificata, viene formulata una proposta basata sul modello fornito dalla Svizzera. Le proposte vengono presentate all'ufficio Contributo svizzero.
- 2. Ogni misura di sostegno deve essere approvata prima dallo Stato partner e poi dalla Svizzera.
- 3. Il processo di approvazione di una misura di sostegno portato avanti dalla Svizzera è generalmente strutturato su due livelli. Il primo si conclude con una decisione di principio. Se l'esito è positivo, segue il secondo livello, con la decisione definitiva.
- 4. La proposta di primo livello deve sostanzialmente delineare il quadro generale della misura di sostegno e il suo impianto complessivo. La proposta di secondo livello deve invece contenere informazioni dettagliate sugli obiettivi e sulla portata della misura di sostegno nonché sui processi e sulle risorse necessari per raggiungerli. Per quanto concerne i programmi, inoltre, la proposta di primo livello deve descrivere tutte le componenti di programma predefinite e, se non ancora definite, i principali criteri di selezione. La proposta di secondo livello deve descrivere almeno le condizioni di ammissione in modo dettagliato e le procedure di individuazione, selezione, attuazione e monitoraggio delle componenti di programma.
- 5. La Svizzera raccomanda che le proposte di secondo livello relative alle misure di sostegno siano presentate entro la fine del 2024 in modo da garantire la piena attuazione delle misure stesse.
- 6. Per entrambi i livelli del processo di approvazione, la Svizzera può decidere se una proposta di misura di sostegno è a) approvata senza condizioni, b) approvata con condizioni oppure c) non approvata. L'UCN garantisce il rispetto delle eventuali condizioni poste dalla Svizzera.
- 7. In fase di formulazione delle proposte, l'UCN può consultare l'ufficio Contributo svizzero in via informale.
- 8. La proposta di primo livello può contenere una richiesta di sostegno finanziario per la formulazione della proposta di secondo livello attingendo al Fondo per la preparazione di misure di sostegno (cfr. cap. 5).
- 9. Presentando la proposta di secondo livello, lo Stato partner conferma di aver soddisfatto le eventuali condizioni poste per il primo livello.
- 10. Fatta salva la valutazione condotta dallo Stato partner per la propria approvazione della misura di sostegno, di cui al comma 2, la Svizzera può condurre una propria valutazione Pagina 17 di 42

della misura di sostegno nell'ambito del processo di approvazione di primo e/o secondo livello.

Articolo 4.8 Accordo sulle misure di sostegno

- L'accordo sulle misure di sostegno è stipulato dall'UCN e dalla SEM, a seconda dei casi, ed eventualmente anche da altre parti. All'UCN compete la preparazione della bozza dell'accordo sulle misure di sostegno sulla base del modello fornito dalla Svizzera e tenendo conto dei contenuti della proposta approvata e delle eventuali condizioni poste dalla Svizzera.
- 2. L'accordo sulle misure di sostegno stabilisce i termini e le condizioni che regolano la misura di sostegno, quindi la durata della misura di sostegno e gli importi stanziati comprensivi delle somme assegnate dalla Svizzera e di quelle provenienti dalle autorità nazionali, regionali o locali dello Stato partner. Stabilisce inoltre le autorità e i ruoli specifici delle autorità nazionali, degli organismi esecutori e di tutti gli altri enti (inclusi gli eventuali partner svizzeri delle misure di sostegno) coinvolti nell'attuazione della misura di sostegno.
- 3. L'UCN e la SEM, a seconda dei casi, fanno il possibile per finalizzare la bozza dell'accordo sulle misure di sostegno entro due mesi dall'approvazione definitiva della misura di sostegno da parte della Svizzera. L'UCN invia alla Svizzera una bozza dell'accordo sulle misure di sostegno, idealmente insieme alla proposta di secondo livello, ma comunque non oltre un mese dopo. Lo Stato partner e la Svizzera garantiscono che i reciproci processi di approvazione siano condotti in modo efficiente.

Articolo 4.9 Accordo sull'attuazione della misura di sostegno

- Con l'eccezione del sostegno tecnico, l'UCN stipula, con l'organismo esecutore ed eventualmente, se richiesto, con l'organismo intermedio, un accordo sull'attuazione della misura di sostegno, basato sull'accordo sulle misure di sostegno.
- 2. L'accordo sull'attuazione della misura di sostegno stabilisce i termini e le condizioni per concedere assistenza, nonché i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte. Contiene, in particolare, disposizioni atte a garantire che l'organismo esecutore si impegni a rispettare le norme che costituiscono il quadro giuridico del programma di cooperazione, di cui all'articolo 2 dell'Accordo quadro, e rilevanti ai fini dell'attuazione del progetto o del programma, inclusi eventuali obblighi ancora applicabili dopo il completamento del progetto o del programma. È previsto l'inserimento di un riferimento esplicito al presente Regolamento. Può contenere inoltre anche disposizioni che facciano riferimento a eventuali partenariati svizzeri sulle misure di sostegno o all'eventuale coinvolgimento della competenza svizzera.

Articolo 4.10 Accordi di partenariato con uno o più partner svizzeri della misura di sostegno

- 1. Se una misura di sostegno è attuata in collaborazione con uno o più partner svizzeri della misura di sostegno, come definiti all'0 e individuati in conformità con l'Articolo 4.2, l'organismo esecutore o l'operatore di componente del programma sottoscrive un accordo di partenariato con il partner svizzero/i partner svizzeri della misura di sostegno.
- 2. L'accordo di partenariato contiene, tra le altre cose, quanto segue:

- a) disposizioni che stabiliscono i ruoli e le responsabilità dell'organismo esecutore o dell'operatore di componente del programma e del partner svizzero/dei partner svizzeri della misura di sostegno;
- disposizioni che stabiliscono gli assetti finanziari, tra cui la natura delle spese sostenute dal partner svizzero/dai partner svizzeri della misura di sostegno rimborsabili con l'importo stanziato per la misura di sostegno e le modalità di verifica e rimborso, da parte dell'organismo esecutore o dell'operatore di componente del programma, delle spese ammissibili sostenute dal partner svizzero/dai partner svizzeri della misura di sostegno. L'ammissibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio per il partner svizzero/i partner svizzeri della misura di sostegno e la relativa verifica devono essere in linea con le direttive dei partner stessi e/o la pratica in uso in Svizzera;
- disposizioni sul tasso di conversione per queste spese e il relativo rimborso; il partner svizzero/i partner svizzeri della misura di sostegno non si assume/assumono rischi relativi ai tassi di cambio;
- d) disposizioni specifiche sugli audit;
- e) un bilancio dettagliato;
- disposizioni che stabiliscono gli obblighi di rendicontazione del partner svizzero/dei partner svizzeri della misura di sostegno nei confronti dell'organismo esecutore o dell'operatore di componente del programma;
- g) disposizioni indicanti il diritto applicabile e il foro competente. Salvo diversamente convenuto all'interno dell'accordo di partenariato, il diritto applicabile è quello svizzero e il foro competente per controversie o azioni derivanti da o collegate all'accordo di partenariato è la Svizzera. Prima di adire il giudice, le parti devono tentare la composizione amichevole delle controversie o delle azioni intraprese oppure richiedere l'assistenza dell'UCN o della SEM.
- 3. L'accordo di partenariato deve essere redatto in inglese.
- 4. Salvo diversamente convenuto all'interno dell'accordo sulle misure di sostegno, l'ammissibilità delle spese sostenute dal partner svizzero/dai partner svizzeri della misura di sostegno è soggetta alle stesse limitazioni che verrebbero applicate alle spese sostenute dall'organismo esecutore o dall'operatore di componente del programma. Lo Stato partner e la Svizzera possono concordare regole semplificate per la verifica delle spese ammissibili sostenute dal partner svizzero/dai partner svizzeri della misura di sostegno e inserirle nel rispettivo accordo sulle misure di sostegno.
- 5. L'organismo esecutore o l'operatore di componente del programma garantisce la trasmissione puntuale degli input del partner svizzero/dei partner svizzeri della misura di sostegno per il rendiconto annuale.
- 6. Il partner svizzero/l partner svizzeri della misura di sostegno non sono soggetti a obblighi di cofinanziamento.

Articolo 4.11 Comitato guida per la misura di sostegno

- 1. In linea di principio, per ogni misura di sostengo, con l'eccezione del sostegno tecnico, l'UCN deve istituire un comitato guida. Il comitato guida per la misura di sostegno:
- a) supervisiona lo stato di avanzamento dell'attuazione e suggerisce azioni migliorative;

- b) approva le componenti del programma in conformità con gli articoli 4.1 e 4.6;
- c) approva eventuali modifiche alle misure di sostegno sulla base della proposta dell'organismo esecutore e in conformità con l'Articolo 4.12 paragrafi 5 e 6;
- d) adempie a eventuali altri compiti assegnati all'interno dell'accordo sulle misure di sostegno.
- 2. In generale, il comitato guida per la misura di sostegno è composto dai seguenti membri:
- a) l'UCN come presidenza;
- b) se del caso, l'organismo intermedio come vicepresidenza;
- c) l'operatore di progetto o di programma come segreteria;
- d) l'ufficio Contributo svizzero;
- e) se opportuno, eventuali altri enti pubblici o privati dello Stato partner e/o svizzeri strettamente collegati alla misura di sostegno dal punto di vista tematico, operativo o finanziario.
- La composizione esatta del comitato guida per la misura di sostegno e i diritti di voto dei suoi membri sono stabiliti all'interno del relativo accordo sulle misure di sostegno, tenendo conto di quanto segue:
- a) l'operatore di progetto o di programma non ha diritto di voto;
- b) l'ufficio Contributo svizzero non ha diritto di voto:
- c) l'UCN e l'ufficio Contributo svizzero hanno diritto di porre il proprio veto su ogni decisione del comitato guida per la misura di sostegno.
- 4. L'accordo sulle misure di sostegno stabilisce il quorum del comitato guida per la misura di sostegno.
- 5. A ciascun membro del comitato guida per la misura di sostegno avente diritto di voto spetta un voto. Il comitato guida per la misura di sostegno deve cercare di ottenere il consenso. Qualora non lo ottenga, può decidere a maggioranza semplice. In caso di parità, il voto della presidenza è decisivo.
- 6. Il comitato guida per la misura di sostegno si riunisce almeno una volta all'anno. Su richiesta di almeno uno dei membri del comitato guida per la misura di sostegno, se ritenuto utile o necessario, è possibile tenere ulteriori riunioni. In via eccezionale e tra comitati guida, è possibile seguire una procedura scritta per condurre le riunioni del comitato guida per la misura di sostegno.
- 7. La segreteria del comitato guida per la misura di sostegno:
- a) organizza le riunioni del comitato guida per la misura di sostegno. Gli inviti, compreso l'ordine del giorno preliminare e la relativa documentazione, vengono inviati a tutti i membri del comitato guida per la misura di sostegno non oltre dieci giorni lavorativi prima della riunione;
- b) redige i verbali delle riunioni per tenere traccia delle decisioni del comitato guida per la misura di sostegno, ne sottopone la bozza a tutti i membri e distribuisce i verbali

definitivi a tutti i membri del comitato guida per la misura di sostegno non oltre 20 giorni lavorativi dopo la riunione.

Articolo 4.12 Modifica delle misure di sostegno

- 1. È possibile modificare le misure di sostegno, in particolare, se si verificano uno o più dei seguenti casi:
- a) per reagire a eventi imprevisti nello Stato partner;
- b) per mitigare i rischi e/o ridurre le difficoltà in fase di attuazione;
- c) per contribuire a ottenere un maggiore impatto attraverso la misura di sostegno.
- 2. In riferimento al comma 1c), è possibile estendere la portata di una misura di sostegno solo nel caso il cui l'estensione sia pertinente e in linea con gli obiettivi della misura stessa. Affinché sia consentito attuare l'estensione della portata, l'impatto supplementare deve essere significativo, i costi di gestione aggiuntivi devono essere proporzionati all'impatto e l'attuazione della misura estesa deve poter essere completata entro il periodo di ammissibilità delle spese stabilito dall'articolo 4 comma 3 dell'Accordo quadro.
- 3. L'organismo esecutore descrive e giustifica le modifiche e l'impatto previsto sul bilancio, i possibili rischi, i risultati e gli esiti della misura di sostegno.
- 4. Eventuali modifiche alla misura di sostegno devono essere approvate prima dallo Stato partner e poi dalla Svizzera, a meno che:
- a) l'accordo sulle misure di sostegno non preveda esplicitamente procedure diverse; oppure
- b) le modifiche siano di competenza del comitato guida per la misura di sostegno in conformità con i paragrafi 5 o 6.
- 5. Il comitato guida per la misura di sostegno può modificare i progetti solo se le seguenti condizioni risultano cumulativamente soddisfatte:
- a) la modifica non deve essere in contrasto con i risultati e gli esiti concordati del progetto;
- b) la modifica non deve intervenire sulla durata del progetto;
- c) i fondi che devono essere ridistribuiti tra diverse voci a seguito della modifica non devono superare il 25 per cento della somma stanziata per il progetto o comunque la cifra di un milione di franchi; non è consentito aggirare questa limitazione suddividendo le modifiche;
- d) la modifica non deve essere la conseguenza di eventuali irregolarità come descritto al Capitolo 11.
- 6. Il comitato guida per la misura di sostegno può modificare le componenti di programma solo se le seguenti condizioni risultano cumulativamente soddisfatte:
- a) la modifica non deve essere in contrasto con i risultati e gli esiti concordati del programma;
- b) la modifica non deve intervenire sulla durata del programma;
- c) le ricadute finanziarie della modifica devono rientrare nei seguenti limiti:

- (i) per ridistribuzioni interne a una componente di programma: i fondi che devono essere ridistribuiti tra diverse voci non devono superare il 25 per cento della somma stanziata per la componente di programma o comunque la cifra di un milione di franchi;
- (ii) per ridistribuzioni tra componenti di programma: nessuna componente può ricevere fondi ridistribuiti per una percentuale superiore al 25 per cento della somma inizialmente stanziata o comunque alla cifra di un milione di franchi;
- (iii) non è consentito aggirare questa limitazione suddividendo le modifiche;
- d) la modifica non deve essere la conseguenza di eventuali irregolarità come descritto al Capitolo 11.
- 7. Per quanto riguarda i programmi, il comitato guida per la misura di sostegno, in conformità con il comma 6, può decidere di modificare la durata delle componenti di programma.
- 8. Se la modifica di una misura di sostegno non richiede l'approvazione dello Stato partner prima e della Svizzera poi in conformità con il comma 4, la modifica viene formalizzata attraverso i verbali del comitato guida per la misura di sostegno. In caso contrario, la modifica deve essere formalizzata attraverso una variazione dell'accordo sulle misure di sostegno.
- 9. Se la modifica di una misura di sostegno è formalizzata attraverso i verbali del comitato guida in conformità con il comma 8, la Svizzera deve esserne informata con la successiva richiesta di rimborso di cui all'Articolo 8.2 comma 3 e con il successivo rapporto annuale sulla misura di sostegno di cui all'Articolo 4.13.

Articolo 4.13 Rapporti annuali sulla misura di sostegno

- 1. L'organismo esecutore redige un rapporto annuale sulla misura di sostegno. Il rapporto annuale sulla misura di sostegno contiene informazioni sui risultati ottenuti nel periodo in esame e sullo stato operativo e finanziario della misura di sostegno. Il rapporto annuale sulla misura di sostegno deve essere redatto secondo il modello fornito dalla Svizzera.
- 2. Per i programmi, il rapporto annuale sulla misura di sostegno deve contenere i risultati consolidati e lo stato attuale a livello di programma.
- 3. Il periodo di riferimento del rapporto annuale sulla misura di sostegno è l'anno civile, fatta eccezione per il primo rapporto. Se l'accordo sulle misure di sostegno è stato sottoscritto nella prima metà dell'anno, il primo rapporto copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino alla fine dell'anno civile. Se l'accordo sulle misure di sostegno è stato sottoscritto nella seconda metà dell'anno, il primo rapporto copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino alla fine dell'anno successivo.
- 4. L'ufficio Contributo svizzero deve ricevere il rapporto annuale sulla misura di sostegno entro e non oltre tre mesi dalla fine del periodo di riferimento.
- Il rapporto annuale sulla misura di sostegno non deve essere redatto per l'anno di completamento della misura. Le informazioni relative a quel periodo rientrano nel rapporto conclusivo sulla misura di sostegno in conformità con l'Articolo 4.14.

Articolo 4.14 Rapporti conclusivi sulla misura di sostegno

- L'organismo esecutore redige un rapporto conclusivo sulla misura di sostegno. Il rapporto conclusivo sulla misura di sostegno confronta le spese e i risultati effettivi con quelli previsti, con riferimento all'intero periodo di attuazione della misura. Il rapporto descrive inoltre le buone pratiche e le lezioni apprese, seguendo il modello fornito dalla Svizzera.
- 2. Per i programmi, il rapporto conclusivo sulla misura di sostegno è consolidato unicamente a livello di programma.
- 3. L'ufficio Contributo svizzero deve ricevere il rapporto conclusivo sulla misura di sostegno entro e non oltre sei mesi dal completamento della misura di sostegno.

Articolo 4.15 Obblighi post-completamento e proprietà delle risorse

- 1. L'UCN garantisce che tutta la documentazione pertinente sia conservata per un periodo di dieci anni dal completamento della misura di sostegno.
- 2. Salvo diversamente convenuto all'interno dell'accordo sulle misure di sostegno, l'UCN garantisce che attrezzature, installazioni o edifici finanziati attraverso il contributo, nella fase di attuazione di una misura di sostegno e per un periodo di almeno cinque anni dal completamento del progetto o della componente di programma:
 - a) siano utilizzati nel rispetto degli obiettivi della misura di sostegno;
 - b) siano adeguatamente assicurati contro incendi, furti o altri eventi normalmente coperti dalle assicurazioni; e
 - c) siano correttamente manutenuti mediante risorse appositamente accantonate.
- 3. Salvo diversamente convenuto, l'UCN garantisce che gli edifici acquisiti, costruiti, restaurati o ristrutturati non possano essere venduti, affittati o ipotecati per almeno cinque anni dal completamento della misura di sostegno.
- 4. Alla Svizzera non competono né la responsabilità né l'obbligo di garantire la manutenzione e la riparazione delle risorse (strumenti operativi, ma anche attrezzature, installazioni ed edifici) finanziate attraverso il contributo o di attuare misure volte a garantire la sicurezza e la protezione di persone, attrezzature, installazioni o qualsiasi oggetto all'interno o nei pressi del sito.
- 5. La Svizzera non si assume alcuna responsabilità in relazione alle risorse finanziate attraverso il contributo.
- 6. Per la durata della misura di sostegno, le risorse acquistate attraverso il contributo restano a disposizione della misura di sostegno, senza alcuna limitazione, e non devono essere destinate ad altro senza il previo consenso scritto della Svizzera.
- 7. L'utilizzo e la proprietà delle risorse finanziate attraverso il contributo devono essere stabiliti nell'accordo sulle misure di sostegno o concordati dall'UCN e dalla SEM al completamento della misura di sostegno. L'organismo esecutore può proporre il trasferimento della proprietà delle risorse a una parte terza. L'UCN e la SEM devono approvare il trasferimento in forma scritta. L'ente che riceve le risorse deve sottoscrivere un impegno contrattuale che preveda l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2.

- 8. Se, per qualsiasi motivo, risulta necessario interrompere la misura di sostegno prima del previsto, l'UCN e la SEM decidono in forma scritta sull'utilizzo e sulla proprietà delle risorse finanziate attraverso il contributo.
- 9. La proprietà dei risultati delle attività svolte con il supporto del contributo e tutti i diritti di proprietà (diritti di proprietà intellettuale con tutti i diritti collegati) sono stabiliti nell'accordo sulle misure di sostegno. Se questi diritti di proprietà intellettuale generano profitti, l'UCN e la Svizzera si accordano sul loro utilizzo.

Articolo 4.16 Sospensione e denuncia di un accordo sulle misure di sostegno

- 1. Se una delle parti contraenti ritiene che non sia più possibile raggiungere gli obiettivi prefissati o che l'altra parte non stia rispettando gli obblighi, può sospendere un accordo sulle misure di sostegno attraverso l'invio di una motivazione scritta all'altra parte.
- 2. È possibile denunciare un accordo sulle misure di sostegno:
- a) di comune accordo tra le parti contraenti; oppure
- b) per volere di una delle parti contraenti, con un preavviso di tre mesi recante le motivazioni della stessa.
- 3. Prima di notificare la sospensione o la denuncia, le parti contraenti devono avviare un dialogo per garantire che la decisione sia fondata su considerazioni obiettive.
- 4. Le parti contraenti decidono di comune accordo in merito alle conseguenze della sospensione o della denuncia. Si applicano l'Articolo 4.14 e l'Articolo 4.15.

Capitolo 5 Sostegno tecnico

Articolo 5.1 Forme di sostegno tecnico

Il sostegno tecnico fornito attraverso il programma di cooperazione comprende il «Fondo per la preparazione di misure di sostegno» e il «Fondo per l'assistenza tecnica».

Articolo 5.2 Finalità del Fondo per la preparazione di misure di sostegno e del Fondo per l'assistenza tecnica

- Il Fondo per la preparazione di misure di sostegno ha lo scopo di finanziare la messa a punto delle proposte di secondo livello relative alle misure di sostegno e le spese di gestione sostenute dagli operatori di programma nella preparazione dei programmi stessi.
- 2. Il Fondo per l'assistenza tecnica contribuisce a un'attuazione efficace ed efficiente del programma di cooperazione finanziando le spese, come indicate all'Articolo 6.5, sostenute dagli enti nazionali di cui all'Articolo 3.2.

Articolo 5.3 Istituzione e gestione del sostegno tecnico

- 1. Il processo di approvazione delineato all'Articolo 4.7 non si applica al sostegno tecnico di cui all'Articolo 5.1. I parametri relativi al sostegno tecnico vengono definiti nell'ambito dei negoziati tra lo Stato partner e la Svizzera.
- L'UCN e la SEM, utilizzando il modello fornito dalla Svizzera, stipulano un accordo di sostegno tecnico che istituisce il Fondo per la preparazione di misure di sostegno e il

Fondo per l'assistenza tecnica. Il sostegno tecnico di cui all'Articolo 5.1 è gestito dall'UCN.

Articolo 5.4 Rendicontazione del sostegno tecnico

- Ogni anno, non oltre la fine di ottobre, l'UCN sottopone all'esame e all'approvazione dell'ufficio Contributo svizzero un piano annuale dettagliato e un bilancio preventivo per l'anno successivo relativi al sostegno tecnico. Il primo anno la trasmissione dei documenti deve avvenire entro un mese dalla sottoscrizione dell'accordo di sostegno tecnico. L'UCN deve dimostrare la rilevanza, l'adeguatezza e la proporzionalità delle spese proposte.
- 2. In deroga all'Articolo 4.13, per il sostegno tecnico non è previsto un rendiconto annuale. L'UCN presenta un rapporto conclusivo sul sostegno tecnico secondo il formato e le procedure indicati all'Articolo 4.14.

Capitolo 6 Ammissibilità delle spese

Articolo 6.1 Principi generali sull'ammissibilità delle spese

- 1. Le spese ammissibili, finanziate tramite le misure di sostegno, sono quelle sostenute nell'ambito delle misure stesse che soddisfano cumulativamente i seguenti criteri:
- a) sono sostenute tra la data di inizio e la data di fine (incluse) dell'ammissibilità di una determinata misura come indicate nell'accordo sulle misure di sostegno;
- sono collegate all'oggetto della misura di sostegno e indicate nel bilancio preventivo dettagliato della misura stessa;
- c) sono proporzionate e necessarie per la preparazione e l'attuazione della misura di sostegno;
- d) sono sostenute nel periodo di ammissibilità indicato nell'Accordo quadro;
- e) sono sostenute esclusivamente al fine di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi della misura di sostegno e il suo o i suoi risultati previsti in modo coerente rispetto ai principi di gestione economica delle attività e di utilizzo efficace delle risorse finanziarie;
- sono identificabili e verificabili, nello specifico in quanto registrate nei documenti contabili dell'organismo esecutore, definite in base agli standard di contabilità dello Stato dell'organismo esecutore e secondo i principi contabili generalmente accettati; e
- g) sono conformi ai requisiti della legislazione fiscale e sociale dello Stato partner.
- 2. Le spese si considerano sostenute una volta che l'oggetto è stato consegnato (beni) o erogato (servizio o prestazione), fatturato e pagato. In via eccezionale, si considerano sostenute entro il periodo di ammissibilità anche le spese il cui oggetto è stato consegnato o erogato nel corso dell'ultimo mese di ammissibilità, a condizione che la fattura sia stata emessa nel mese successivo alla fine del periodo di ammissibilità e saldata entro 30 giorni civili dalla sua data di emissione.
- 3. L'ammissibilità delle spese di controllo, rendicontazione, audit e valutazione termina quattro mesi dopo il completamento della misura di sostegno o comunque non oltre il 3 dicembre 2029.

 Le procedure contabili e di audit dell'organismo esecutore devono consentire la diretta riconciliazione delle spese e dei ricavi dichiarati per la misura di sostegno rispetto alla tenuta dei conti e alla documentazione a supporto.

Articolo 6.2 Spese ammissibili per componenti di progetti e programmi

- 1. Le spese ammissibili per componenti di progetti e programmi sono quelle spese individuate dall'organismo esecutore come direttamente collegate all'attuazione della componente di progetto o di programma e quindi imputabili direttamente ad essa, nel rispetto dei propri principi contabili e regolamenti interni. Per essere ammissibili, queste spese devono essere previste dal bilancio preventivo della componente di progetto e/o di programma. A condizione che soddisfino i criteri di cui all'Articolo 6.1, sono ammissibili le seguenti spese:
- a) costi derivanti dai contratti assegnati al fine di realizzare la componente di progetto o di programma, a condizione che l'incarico sia affidato nel rispetto delle regole che disciplinano gli appalti pubblici e del presente Regolamento;
- spese per l'acquisizione, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di edifici secondo le condizioni di cui agli articoli 4.15 e 6.6 ed entro i limiti di quanto esplicitamente concesso dall'accordo sulle misure di sostegno;
- c) costi derivanti direttamente dai requisiti di cui all'accordo sulle misure di sostegno per componenti di progetto o programma;
- d) costi dei beni di consumo e delle forniture, a condizione che siano identificabili e attribuiti alla misura di sostegno;
- e) spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale coinvolto nella componente di progetto o di programma.
- 2. I costi per il personale addetto all'attuazione delle componenti di progetti o programmi, inclusi i salari effettivi, i contributi di sicurezza sociale e altri costi previsti dalle normative in vigore nei compensi, sono generalmente ammissibili se sono comprovabilmente necessari per attuare la misura di sostegno e sono stati concordati con la Svizzera all'interno del bilancio preventivo dell'accordo sulle misure di sostegno o previsti nel bilancio preventivo della componente di programma.

Articolo 6.3 Spese ammesse nell'ambito del Fondo per la preparazione di misure di sostegno

- 1. A condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Articolo 6.1, il Fondo per la preparazione di misure di sostegno copre le seguenti spese:
- a) contributi finanziari per la preparazione delle proposte di secondo livello per un determinato progetto. È possibile richiederli alla presentazione delle proposte di primo livello. La Svizzera valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica l'esito della valutazione insieme alla decisione sul primo livello. Quando comunica la propria decisione, la Svizzera può suggerire di discutere ulteriormente la questione e di stabilire, di comune accordo, dei riferimenti specifici per i servizi di preparazione.

Per essere ammissibili, questi contributi finanziari devono coprire spese per servizi che soddisfino cumulativamente le seguenti condizioni:

- (i) i servizi devono essere erogati per la preparazione delle proposte di progetto che verranno sottoposte all'approvazione di secondo livello da parte della Svizzera;
- (ii) i servizi devono essere erogati da tecnici o legali diversi dal richiedente la cui esperienza sia complementare a quella del richiedente;
- (iii) la documentazione relativa ai servizi comprende:
 - documenti/studi necessari a integrare la proposta del richiedente, come studi di fattibilità, valutazioni d'impatto; oppure
 - bozze di bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi compresi nella misura di sostegno proposta;
- contributi finanziari per spese degli operatori di programma legate alla preparazione dei programmi come indicato all'Articolo 6.4 paragrafi da 1a) a d). Questi contributi finanziari devono essere sottoposti all'approvazione dell'ufficio Contributo svizzero.
- 2. Il periodo di ammissibilità delle spese sostenute attraverso il Fondo per la preparazione di misure di sostegno comincia, in linea di principio, con l'istituzione del fondo di cui all'Articolo 5.3 comma 2 e termina con la conclusione del rispettivo accordo sulle misure di sostegno o alla data indicata nella comunicazione di respingimento della misura di sostegno da parte della Svizzera.

Articolo 6.4 Ammissibilità delle spese di gestione sostenute dagli operatori di programma

- Sono ammissibili le seguenti categorie di spese di gestione sostenute dagli operatori di programma:
- a) spese direttamente collegate alla preparazione del programma, compreso lo sviluppo del suo impianto, il quadro dei risultati e le consultazioni con gli stakeholder;
- b) spese per la preparazione dell'attuazione del programma, incluso lo sviluppo delle procedure per la selezione delle sue componenti e dei flussi finanziari;
- spese per la selezione delle componenti di programma, inclusi i costi sostenuti per il coinvolgimento di esperti esterni e i costi legati a riunioni e richieste;
- d) spese per l'assistenza a possibili richiedenti e a operatori di componenti del programma sul rispetto dei requisiti previsti dall'operatore di programma per le applicazioni delle componenti di programma e/o la loro attuazione;
- e) spese per attività promozionali e informative, inclusi gli inviti a presentare proposte, il lavoro d'informazione svolto nel periodo della domanda e gli eventi volti a condividere esperienze e buone pratiche;
- f) spese per la verifica delle spese sostenute, l'approvazione di pagamenti e il trasferimento di pagamenti agli operatori di componenti del programma;
- spese per il monitoraggio delle componenti di programma, riesami e analisi del programma o delle sue componenti al fine di valutare l'impatto, la rilevanza e la sostenibilità del programma stesso;
- h) spese per audit diversi da quelli di cui all'Articolo 9.2, all'articolo 9.2 e all'articolo 9.4 e verifiche delle componenti di programma effettuate sul posto;

- spese collegate all'obbligo di rendicontazione alla Svizzera o agli enti nazionali dello Stato partner in base all'Articolo 3.2;
- j) spese legate all'organizzazione e all'attività del comitato guida per la misura di sostegno;
- spese per oneri legati all'istituzione e all'operatività dei conti bancari richiesti dal presente Regolamento o dall'accordo sulle misure di sostegno, inclusi i costi delle operazioni attive e passive.
- 2. Le spese di gestione sostenute dagli operatori di programma
- a) prima dell'entrata in vigore dell'accordo sulle misure di sostegno possono essere coperte dal Fondo per la preparazione di misure di sostegno in base all'Articolo 6.3;
- b) fino alla data indicata nella comunicazione di respingimento di una proposta di misura di sostegno possono essere coperte dal Fondo per la preparazione di misure di sostegno in base all'Articolo 6.3;
- tra la data di inizio e di fine dell'ammissibilità del programma in questione, come indicato nell'accordo sulle misure di sostegno, possono essere coperte dal programma stesso.
 Le spese di gestione ammissibili per programma sono soggette a un tetto massimo concordato nel rispetto dell'accordo sulle misure di sostegno.
- 3. L'assegnazione delle risorse deve essere ottimizzata in base alle esigenze attuali. In caso di ritardi è possibile che si renda necessario assegnare al personale mansioni che non rientrano nella misura di sostegno al fine di evitare di gravare inutilmente sulle somme stanziate per la gestione.
- 4. I costi per il personale dell'operatore di programma incaricato della gestione del programma stesso, inclusi i salari effettivi, i contributi di sicurezza sociale e altri costi previsti dalle normative in vigore nei compensi, sono generalmente ammissibili se sono comprovabilmente necessari per attuare la misura di sostegno e sono stati concordati con la Svizzera all'interno del bilancio preventivo dell'accordo sulle misure di sostegno.

Articolo 6.5 Spese ammesse nell'ambito del Fondo per l'assistenza tecnica

A condizione che soddisfino i requisiti di cui all'Articolo 6.1, il Fondo per l'assistenza tecnica copre le seguenti attività:

- a) spese per riunioni con le autorità svizzere nel quadro del programma di cooperazione, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- spese per riunioni dei comitati istituiti e per le consultazioni con gli stakeholder nel quadro del programma di cooperazione che non rientrano già nel bilancio preventivo della misura di sostegno;
- c) spese per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte per le misure di sostegno;
- d) spese per eventi informativi, scambi di esperienze e sviluppo delle capacità al fine di garantire che il personale dell'UCN, gli organismi intermedi, l'autorità di pagamento, l'autorità di audit e gli organismi esecutori siano del tutto consapevoli delle proprie responsabilità e siano in grado di adempiere ai compiti ad essi assegnati, incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;

- e) spese per consulenze tecniche e servizi legali finalizzate al riesame delle proposte per le misure di sostegno;
- spese per consulenze tecniche e servizi legali finalizzate al riesame dei documenti di gara;
- g) spese per servizi di consulenza tecnica finalizzati al monitoraggio delle misure di sostegno, incluse le spese legate alle verifiche delle misure di sostegno effettuate sul posto;
- h) spese legate a riesami, valutazioni e processi di capitalizzazione per il programma di cooperazione o per una determinata area tematica;
- spese per audit delle misure di sostegno e dei sistemi di gestione e controllo nell'ambito del programma di cooperazione condotti da auditor indipendenti e certificati nominati dall'autorità di audit;
- j) spese per servizi volti a garantire la visibilità del programma di cooperazione;
- k) costi di traduzione e interpretazione;
- l) spese per attrezzature aggiuntive delle autorità elencate all'Articolo 3.2, inclusi i software acquistati appositamente per l'attuazione del programma di cooperazione;
- m) spese interne allo Stato partner per salari, contributi di sicurezza sociale e altri costi previsti dalle normative in vigore per i funzionari pubblici degli enti nazionali di cui all'Articolo 3.2 o per gli esperti con le competenze legali e tecniche specifiche richieste, temporaneamente incaricati di portare avanti attività ulteriori legate unicamente al programma di cooperazione.
- 2. La partecipazione del contributo svizzero alle spese di cui al comma 1 non deve superare l'1,5 per cento dell'importo totale destinato allo Stato beneficiario.
- 3. L'importo deve essere stabilito nell'accordo di sostegno tecnico tra l'UCN e la SEM.

Articolo 6.6 Costi non ammessi/esclusi

I costi indicati di seguito non sono considerati ammissibili:

- a) interessi sui debiti, oneri sui debiti e interessi di mora;
- oneri per operazioni finanziarie e altri costi puramente finanziari a eccezione di quelli legati ai conti di cui necessitano l'UCN e l'autorità di pagamento o che sono previsti dalla legge applicabile, nonché i costi dei servizi finanziari previsti dall'accordo sulle misure di sostegno;
- c) accantonamenti per perdite o per potenziali passività future:
- d) perdite dovute ai tassi di cambio non derivanti dal coinvolgimento di partner svizzeri;
- e) spese per l'acquisto di terreni;
- f) imposta sul valore aggiunto comunque recuperabile in linea teorica, anche se, di fatto, non è recuperata dal beneficiario stesso;
- g) costi con altre coperture:

- h) multe, sanzioni, indennità o altre compensazioni, inclusi i mancati profitti e le spese di contenzioso, fatta eccezione per i casi nei quali il contenzioso è parte integrante e necessaria delle attività che consentono di raggiungere gli obiettivi della misura di sostegno; e
- i) spese eccessive o sconsiderate.

Articolo 6.7 Tabelle standard dei costi unitari

Lo Stato partner può richiedere alla Svizzera di applicare le tabelle standard dei costi unitari, importi forfettari e costi indiretti forfettari, in determinate misure di sostegno, per l'uso economico delle risorse finanziarie. Se la Svizzera accoglie la proposta, la relativa misura di sostegno deve stabilire le regole applicabili.

Articolo 6.8 Prova delle spese

- 1. Gli organismi esecutori forniscono prova delle spese sostenute presentando fatture quietanzate oppure, in alternativa, documenti contabili di pari valore probatorio.
- 2. L'UCN garantisce che gli accordi sull'attuazione delle misure di sostegno contengano disposizioni specifiche sui requisiti per presentare le prove delle spese.
- L'UCN, o le istituzioni da essa incaricate, eseguono controlli sulle fatture e sulla documentazione a supporto ricevuta dagli organismi esecutori, verificano l'adeguatezza della documentazione fino a ottenere ragionevoli garanzie quanto alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Capitolo 7 Appalti pubblici

Articolo 7.1 Principi

L'approvvigionamento di servizi, beni e costruzioni da parte di qualsiasi ente pubblico o privato dello Stato partner, nel quadro del programma di cooperazione, deve essere conforme al diritto applicabile dello Stato partner e agli atti giuridici dell'Unione europea sugli appalti pubblici. In particolare, negli appalti pubblici, devono essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento, concorrenza e uso economico del contributo. Affinché questi principi sortiscano effetti concreti, lo Stato partner deve, in particolare:

- a) selezionare le offerte più vantaggiose per garantire che le prestazioni, le forniture e i servizi acquistati siano di alta qualità. Fatta eccezione per i casi in cui sono presenti ragioni che giustificano l'utilizzo di modalità diverse, la selezione deve essere multicriteriale e tenere conto di una serie ben bilanciata di criteri di aggiudicazione relativi ai costi e alla qualità. I criteri qualitativi devono comprendere, se del caso, le migliori pratiche sulla responsabilità sociale negli appalti pubblici e sugli acquisti verdi nella pubblica amministrazione in base alle raccomandazioni della Commissione europea;
- b) rispettare i massimi standard etici ed evitare ogni conflitto d'interessi nel corso degli appalti pubblici e dell'esecuzione dei contratti. Devono essere attuate misure efficaci e adeguate al fine di prevenire pratiche illegali e corruzione, per esempio il principio del «doppio controllo», selezioni basate su criteri che garantiscano l'integrità degli appaltatori, sottoscrizione di dichiarazioni sui conflitti d'interessi da parte di funzionari pubblici coinvolti negli appalti, adeguate giustificazioni in caso di utilizzo di procedure non competitive e clausole d'integrità nei bandi di gara e nei contratti di appalto. Non devono essere accettati doni, offerte, pagamenti o benefici di alcun tipo che possano

rappresentare un incentivo o una ricompensa per l'aggiudicazione o l'esecuzione di contratti pubblici.

Articolo 7.2 Ruolo della Svizzera

- 1. Nel corso della procedura di approvazione della misura di sostegno come stabilito all'Articolo 4.7 e, ove applicabile, nel corso della procedura di approvazione delle componenti di programma e delle modifiche alla misura di sostegno che conducono a ulteriori appalti pubblici, la Svizzera seleziona tra gli appalti portati avanti per le rispettive proposte i casi per i quali:
- a) la Svizzera richiede una copia delle parti rilevanti dei documenti di gara (incluse le bozze di contratto) per la procedura di non-obiezione prima dell'avvio della procedura di appalto. In questi casi, l'UCN fornisce le parti rilevanti dei documenti di gara all'ufficio Contributo svizzero, che ha 25 giorni lavorativi per effettuare una valutazione. A fronte di questa valutazione la Svizzera può raccomandare delle correzioni relativamente ai documenti di gara. Tali raccomandazioni possono essere tenute in considerazione e l'ufficio Contributo svizzero deve esserne informato;
- per l'annuncio della gara in Svizzera è richiesta una comunicazione contenente le informazioni di base, strutturata secondo il modello fornito dalla Svizzera. La comunicazione deve essere consegnata all'ufficio Contributo svizzero non oltre cinque giorni lavorativi prima della pubblicazione del bando di gara, in modo che l'annuncio in Svizzera possa seguire di poco l'annuncio nello Stato partner;
- la Svizzera richiede la traduzione in inglese dei documenti di gara da fornire agli offerenti.
 Per la selezione, la Svizzera si concentrerà sugli appalti pubblici superiori a 500 000 CHF, ma può inserire negli studi finanziati dal Fondo per la preparazione di misure di sostegno anche appalti di valore inferiore.
- 2. L'ufficio Contributo svizzero, o qualsiasi parte terza da esso nominata, ha il diritto di partecipare a ogni riunione del comitato di valutazione delle offerte in veste di osservatore. L'UCN comunica alla Svizzera le date delle riunioni del comitato di valutazione delle offerte con almeno cinque giorni di anticipo.
- 3. L'ufficio Contributo svizzero ha il diritto di chiedere una copia del rapporto di valutazione e una copia parziale o completa dei contratti stipulati. I documenti richiesti devono essere trasmessi entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.
- 4. L'UCN garantisce che venga tenuto un registro di tutte le procedure di appalto in conformità con le leggi dello Stato partner. Oltre alla documentazione elencata sopra, l'UCN fornisce ogni informazione relativa alle procedure di aggiudicazione che la Svizzera possa ragionevolmente richiedere.

Capitolo 8 Operazioni di pagamento

Articolo 8.1 Prefinanziamento da parte dello Stato partner

- In linea di principio, tutte le spese del programma di cooperazione sono prefinanziate dallo Stato partner.
- In linea di principio, prima di chiedere il rimborso alla Svizzera, lo Stato partner paga le spese sostenute dagli organismi esecutori, come stabilito dall'Articolo 6.1 comma 2,

secondo le procedure del proprio bilancio, tenendo in debita considerazione le disposizioni sull'ammissibilità delle spese di cui al Capitolo 6 e nel rispetto dell'accordo sulle misure di sostegno. L'Articolo 8.3 stabilisce le condizioni per possibili eccezioni a questo principio e le rispettive procedure.

Articolo 8.2 Rimborso delle spese

- 1. La Svizzera rimborsa allo Stato partner le spese ammissibili sostenute per la misura di sostegno in base alle richieste di rimborso presentate dall'autorità di pagamento.
- 2. In relazione alla richiesta di rimborso, l'autorità di pagamento deve:
- verificare la conformità della richiesta di rimborso rispetto alle disposizioni finanziarie stabilite nell'accordo sulle misure di sostegno, in particolare rispetto al tasso di cofinanziamento;
- accertarsi che le informazioni ricevute per la certificazione della richiesta di rimborso siano sufficienti e verificare che la richiesta stessa sia in linea con le informazioni a disposizione dell'autorità di pagamento;
- c) confermare che il cofinanziamento dello Stato partner sia stato erogato in conformità con il rispettivo accordo sulle misure di sostegno;
- d) confermare che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'autorità di pagamento, non è stato riscontrato alcun doppio finanziamento;
- e) accertare che la richiesta di rimborso non contenga IVA recuperabile come spesa ammissibile;
- f) tenere conto di tutte le richieste di rimborso presentate alla Svizzera.
- 3. Le richieste di rimborso comprendono informazioni sull'assetto finanziario della misura di sostegno e sulle attività intraprese nel periodo in esame. Le richieste di rimborso sono basate sul modello fornito dalla Svizzera.
- 4. Le richieste di rimborso devono essere relative ai periodi di rimborso. Fatta eccezione per il primo e l'ultimo periodo di rimborso di una determinata misura di sostegno, ogni periodo ha una durata di sei mesi o di multipli interi di sei mesi. I periodi di rimborso vanno da gennaio a giugno (01.01-30.06) e da luglio a dicembre (01.07-31.12). Se la data di inizio della misura di sostegno non coincide con il primo giorno di un periodo di rendicontazione, il primo periodo di rimborso comincia alla data di sottoscrizione dell'accordo sulle misure di sostegno e termina alla fine del periodo di rimborso successivo. L'ultimo periodo di rimborso va dalla fine del penultimo periodo di rimborso fino al completamento della misura di sostegno, a meno che questo non coincida con l'ultimo giorno del periodo di rendicontazione.
- 5. Le richieste di rimborso devono essere presentate all'ufficio Contributo svizzero entro un massimo di tre mesi dalla fine del periodo di rimborso di riferimento. L'ultima richiesta di rimborso deve essere presentata all'ufficio Contributo svizzero non oltre sei mesi dopo il completamento della misura di sostegno. Se la Svizzera approva la richiesta di rimborso, l'importo viene trasferito entro 30 giorni.
- 6. Se in un periodo di rimborso non è stata sostenuta alcuna spesa, non deve essere presentata alcuna richiesta di rimborso. La richiesta di rimborso deve essere presentata solo al termine di un periodo di rimborso durante il quale sono state sostenute delle spese. In questo caso, la richiesta copre tutti i periodi di rimborso precedenti per i quali non era ancora stata presentata una richiesta.

- In casi eccezionali, lo Stato partner e la Svizzera possono concordare che i periodi di rimborso abbiano una durata corrispondente a un numero di mesi diverso o a multipli interi di quel numero.
- 8. La Svizzera può dichiarare non ammissibili determinate spese e annullare il rimborso se:
- a) non ha ricevuto la richiesta di rimborso entro dodici mesi dalla fine del periodo di rimborso nel quale le spese sono state sostenute dall'organismo esecutore oppure, in caso di sostegno tecnico, dagli enti nazionali di cui all'Articolo 3.2;
- b) oppure, se la richiesta di rimborso non le è pervenuta entro il 3 giugno 2030 .
- 9. L'approvazione da parte della Svizzera del rapporto conclusivo sulla misura di sostegno presentato in conformità con l'Articolo 4.14 e l'adempimento di tutti gli obblighi di controllo finanziario sulle misure di sostegno di cui al Capitolo 9 rappresentano prerequisiti per il rimborso, da parte della Svizzera, delle spese indicate nella richiesta di rimborso relativa a una determinata misura di sostegno.
- 10. Il pagamento di un rimborso da parte della Svizzera corrisponde ad approvazione della richiesta.

Articolo 8.3 Pagamenti anticipati

- 1. In casi eccezionali, per esempio per le misure di sostegno a favore di organizzazioni della società civile o altre istituzioni soggette ad analoghi limiti di prefinanziamento, oppure nel caso di attività condotte dai partner svizzeri della misura di sostegno, in deroga all'Articolo 8.1 comma 2, la Svizzera può prefinanziare o rimborsare pagamenti anticipati dello Stato partner agli organismi esecutori. Tali pagamenti anticipati devono essere precedentemente concordati nel rispettivo accordo sulle misure di sostegno e rispettare i paragrafi 2 e 3 nonché la disposizione circa la presentazione di prove sufficienti per lo stanziamento di un pagamento anticipato da parte dello Stato partner e quella circa il cofinanziamento dello Stato partner in conformità con il rispettivo accordo sulle misure di sostegno.
- 2. I pagamenti anticipati non coprono l'intero importo del cofinanziamento svizzero di tutte le spese ammissibili per una determinata misura di sostegno. Una parte dell'importo deve essere trattenuta fino alla consegna del rapporto conclusivo sulla misura di sostegno di cui all'Articolo 4.14. La cifra trattenuta deve essere proporzionata all'importo stanziato per la misura di sostegno e alla capacità finanziaria dell'organismo esecutore e deve essere stabilita nell'accordo sulle misure di sostegno.
- 3. Per le misure di sostegno che prevedono il rimborso dei pagamenti anticipati da parte della Svizzera deve essere calcolato un saldo finale
- a) che costituisca il totale delle spese ammissibili riportate per la misura di sostegno,
- b) previa deduzione:
 - (i) del totale delle spese già rimborsate precedentemente (pagamenti anticipati e pagamenti non anticipati);
 - (ii) degli interessi maturati con i pagamenti anticipati sui conti bancari degli operatori di progetto o di programma; e

- (iii) per i programmi, delle somme eventualmente rimborsate agli operatori di programma per le rispettive componenti e che non sono state ridistribuite ad altre componenti o rimborsate alla Svizzera.
- 4. Il saldo finale deve essere calcolato e riportato nella richiesta di rimborso finale. Se il saldo finale è negativo:
- a) lo Stato partner trasferisce l'importo dovuto alla Svizzera entro un mese dall'approvazione della richiesta di rimborso finale da parte della Svizzera;
- il trasferimento deve includere eventuali interessi maturati sui conti bancari degli operatori di progetto o di programma tra la data di presentazione della richiesta di rimborso finale e la data di trasferimento alla Svizzera.

Articolo 8.4 Valute

- 1. Tutti i rimborsi effettuati dalla Svizzera allo Stato partner sono in franchi svizzeri.
- L'autorità di pagamento converte in franchi svizzeri il totale delle spese sostenute in un determinato periodo di rimborso utilizzando il tasso di cambio applicato l'ultimo giorno del periodo di rimborso dalla banca nazionale dello Stato partner.
- 3. La Svizzera non risponde e non è responsabile di eventuali perdite derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio.

Capitolo 9 Audit

Articolo 9.1 Audit dei sistemi di gestione e controllo a livello di programma di cooperazione

- L'obiettivo principale degli audit dei sistemi di gestione e controllo dello Stato partner consiste nell'accertamento della loro efficacia e della loro conformità con l'Accordo quadro e con il diritto dello Stato partner.
- Gli audit devono riguardare, in particolare:
- a) la definizione delle funzioni degli enti coinvolti nella gestione e nel controllo del programma di cooperazione e l'assegnazione delle funzioni all'interno di ciascun ente;
- b) la conformità con i principi di separazione delle funzioni tra gli enti e all'interno degli enti stessi;
- c) le procedure e i controlli integrati per garantire la correttezza e la regolarità delle spese;
- d) l'affidabilità della contabilità, del monitoraggio e dei rendiconti finanziari;
- e) i sistemi di rendicontazione e monitoraggio le cui attività vengono affidate dall'ente responsabile a un altro ente;
- f) il sistema per garantire che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit siano tali da consentire una pista di controllo adeguata;
- g) le procedure volte a garantire la corretta applicazione delle norme sugli appalti pubblici (cfr. Capitolo 7);
- h) le procedure per prevenire, individuare, riferire, correggere e perseguire le irregolarità (cfr. Capitolo 11).
- 3. L'audit deve essere condotto in conformità con i requisiti nazionali specifici, generalmente applicati ai fondi dell'Unione europea o ai meccanismi di finanziamento

SEE/Norvegia. I sistemi di gestione e controllo dell'UCN, degli organismi intermedi e dell'autorità di pagamento devono essere sottoposti almeno a un audit.

Articolo 9.2 Audit delle misure di sostegno

- 1. L'auditor deve esaminare e trarre conclusioni su:
 - (i) precisione, completezza e veridicità dei conti;
 - (ii) legalità e regolarità delle spese;
 - (iii) esistenza, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione e controllo.
- 2. In casi eccezionali, la Svizzera e lo Stato partner possono concordare di basare l'audit, sia della regolarità finanziaria sia del sistema di controllo interno, sui rapporti di revisione legale finanziaria esterna in conformità con gli ISA.
- 3. I primi audit dei sistemi di gestione e controllo degli operatori di programma, in linea di principio, devono essere condotti prima che la Svizzera effettui il rimborso previsto dall'accordo sulle misure di sostegno, rispetto al quale l'operatore di programma assume funzioni di gestione e controllo.
- 4. Ai fini del punto (ii) comma 1, l'audit delle spese dichiarate deve essere condotto su un campione rappresentativo e, in generale, secondo metodi di raccolta statistica. La dimensione del campione deve essere tale da consentire all'autorità di audit di formulare un giudizio di audit valido.

L'autorità di audit può decidere, in base alla propria valutazione professionale, di utilizzare un metodo di raccolta non statistico motivandone adeguatamente la scelta all'interno della strategia di audit, rispettando i principi di revisione accettati a livello internazionale e solo nel caso in cui il numero delle componenti di progetto o di programma di un determinato anno non siano sufficienti per consentire l'utilizzo di un metodo statistico.

Il metodo di raccolta non statistico deve coprire almeno il 10 per cento delle componenti di progetto o di programma per le quali sono state dichiarate delle spese nel corso dell'anno e almeno il 15 per cento delle spese dichiarate nel corso dell'anno.

Articolo 9.3 Strategia di audit e rendicontazione

- 1. L'autorità di audit formula una strategia di audit per il programma di cooperazione. La strategia deve, tra le altre cose, confermare l'indipendenza funzionale dell'autorità di audit, illustrare la valutazione del rischio e stabilire la metodologia di audit, compresi le soglie di materialità, i metodi di raccolta dei dati per gli audit e la pianificazione indicativa degli audit per garantire che siano distribuiti in modo uniforme nell'arco del periodo di attuazione.
- 2. La strategia di audit deve essere sottoposta all'approvazione della Svizzera entro nove mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo quadro. Deve essere aggiornata ogni anno secondo necessità e presentata all'ufficio Contributo svizzero entro la fine di ogni anno civile. La Svizzera può formulare commenti.
- 3. L'autorità di audit presenta alla Svizzera, non oltre il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di rendicontazione, un rapporto di audit annuale che illustra i riscontri degli audit

- condotti in linea con la strategia di audit e le misure adottate per porre rimedio alle carenze individuate. La struttura e il contenuto del rapporto di audit annuale si basano sul modello fornito dalla Svizzera. Il giudizio dell'auditor, firmato, deve essere allegato al rapporto di audit annuale.
- 4. Il periodo di rendicontazione del rapporto di audit annuale è l'anno precedente (dal 1° luglio al 30 giugno), fatta eccezione per il primo rapporto. Il primo rapporto copre il periodo che va dalla data di sottoscrizione dell'Accordo quadro fino al 30 giugno dell'anno successivo.
- 5. Nei propri rapporti annuali sulla misura di sostegno, gli operatori di progetto e di programma forniscono informazioni su tutti gli audit relativi alla propria misura di sostegno condotti nell'anno di riferimento, corredandole dei principali riscontri e dello stato di avanzamento di eventuali misure correttive attuate per porre rimedio alle carenze individuate.
- 6. Nel proprio rapporto annuale sul programma di cooperazione, l'UCN fornisce informazioni su tutti gli audit dello Stato partner condotti nell'anno di riferimento, corredandole dei principali riscontri e dello stato di avanzamento di eventuali misure correttive attuate per porre rimedio alle carenze individuate.
- 7. Insieme al rapporto conclusivo sulla misura di sostegno, l'autorità di audit presenta alla Svizzera una dichiarazione conclusiva che attesta la validità della richiesta di pagamento del saldo finale indicato nei rapporti conclusivi sulla misura di sostegno.

Articolo 9.4 Ulteriori audit

- L'autorità di audit può condurre ulteriori audit relativi al programma di cooperazione, a proprie spese e in conformità con le leggi dello Stato partner. Nel rapporto di audit annuale l'autorità di audit informa la Svizzera sulle conclusioni e sulle raccomandazioni risultanti da tali audit.
- 2. La Svizzera ha il diritto di eseguire o disporre l'esecuzione di ulteriori audit, compresi audit sugli appalti pubblici, audit forensi e finanziari, e di eseguire o disporre controlli volti a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo. È inoltre previsto il diritto di condurre un riesame dei documenti operativi dell'autorità di audit. L'UCN garantisce che gli auditor siano accompagnati da personale competente, che ricevano l'assistenza necessaria e che abbiano libero accesso a tutte le informazioni, i documenti, le persone, le sedi e le strutture rilevanti, per l'intero periodo di attuazione della misura di sostegno e per dieci anni a seguire dal suo completamento, in linea con il periodo di conservazione della documentazione di cui all'Articolo 4.15 comma 1.

Capitolo 10 Monitoraggio e valutazione

Articolo 10.1 Piano di monitoraggio e valutazione

 L'UCN istituisce un piano di monitoraggio e valutazione che delinea le missioni di monitoraggio pianificate nonché il riesame e la valutazione di misure di sostegno o aree tematiche specifiche. Il piano include anche la valutazione complessiva del programma di cooperazione, che deve essere condotta tra 36 e 12 mesi prima della fine del programma stesso.

- 2. L'UCN presenta il piano di monitoraggio e valutazione all'interno del primo rapporto annuale sul programma di cooperazione.
- 3. Nei rapporti relativi agli anni successivi, l'UCN informa la Svizzera su eventuali aggiornamenti e sullo stato di avanzamento delle operazioni di monitoraggio e valutazione, fornendo una sintesi dei risultati delle valutazioni condotte nel periodo di riferimento. Nel corso degli incontri annuali, l'UCN e la Svizzera discutono e si accordano sull'avanzamento e sulla pianificazione.
- 4. L'UCN e la Svizzera decidono congiuntamente quali misure di sostegno devono essere monitorate e/o valutate dopo il completamento.

Articolo 10.2 Missioni di monitoraggio

- L'UCN conduce missioni di monitoraggio sul posto in funzione dei rischi, con lo scopo di osservare, sulla base di indicatori, riferimenti e obiettivi concordati, lo stato di avanzamento rispetto ai risultati e agli esiti attesi. L'UCN coinvolge gli esperti necessari in base alla missione specifica.
- 2. Fatto salvo il monitoraggio condotto dall'UCN e dagli organismi esecutori, la Svizzera o eventuali terze parti da essa incaricate hanno il diritto di prendere visione della misura di sostegno e condurre valutazioni complete nonché di accedere liberamente a tutta la documentazione e alle informazioni legate alla misura di sostegno. L'ufficio Contributo svizzero informa l'UCN di eventuali missioni di monitoraggio con due settimane di anticipo. L'UCN, su richiesta, garantisce che i rappresentanti della Svizzera siano accompagnati da personale competente e che ricevano l'assistenza necessaria.

Articolo 10.3 Valutazioni condotte dallo Stato partner

- 1. Lo Stato partner organizza le risorse e le competenze necessarie per condurre valutazioni sul programma di cooperazione o sulle aree tematiche.
- 2. Le valutazioni sono condotte da esperti esterni o da enti indipendenti dell'UCN, dell'autorità di pagamento, degli organismi intermedi e degli organismi esecutori. Le valutazioni devono rispettare gli standard CAS/OCSE.
- 3. La Svizzera, o eventuali parti terze da essa incaricate, hanno il diritto di partecipare a qualsiasi valutazione commissionata dallo Stato partner, in particolare se questa riguarda il programma di cooperazione, le aree tematiche o i programmi. La Svizzera e lo Stato partner concordano la portata e la tipologia di partecipazione caso per caso.
- 4. Lo Stato partner presenta all'ufficio Contributo svizzero la propria risposta gestionale insieme al rapporto di valutazione entro tre mesi dalla fine della valutazione.

Articolo 10.4 Valutazioni condotte dalla Svizzera

La Svizzera ha il diritto di condurre valutazioni sul programma di cooperazione o su specifiche misure di sostegno, nel corso della fase di attuazione e successivamente ad essa. Per le valutazioni condotte nel corso della fase di attuazione del programma di cooperazione, su richiesta della Svizzera, l'UCN garantisce che i valutatori siano accompagnati da personale competente e che ricevano tutte le informazioni e l'assistenza necessarie.

Capitolo 11 Irregolarità

Articolo 11.1 Definizione di irregolarità

- 1. Per «irregolarità» si intende qualsiasi violazione, intenzionale o per negligenza, del quadro giuridico del secondo contributo svizzero, come descritto all'articolo 2 dell'Accordo quadro, o di qualsiasi altra disposizione di leggi o regolamenti applicabili, tale da pregiudicare o poter pregiudicare la pianificazione o l'attuazione del programma di cooperazione e/o causare danni finanziari.
- 2. Le irregolarità comprendono, in via non esaustiva: l'utilizzo non giustificato dei fondi, la corruzione, il furto, l'appropriazione indebita, la frode o altri reati contro il patrimonio, la falsificazione di atti, l'accettazione indebita di doni o vantaggi di altro tipo, i conflitti d'interessi irrisolti, la violazione dei codici di condotta, lo sfruttamento, gli abusi e le molestie sessuali¹, l'occultamento di informazioni rilevanti, l'utilizzo e/o la diffusione di informazioni riservate e la violazione delle regole sugli appalti pubblici. Gli errori amministrativi non ricorrenti e di lieve entità, dovuti a negligenza non intenzionale, non costituiscono irregolarità.

Articolo 11.2 Responsabilità collegate alle irregolarità

- 1. L'UCN deve intraprendere ogni azione possibile al fine di prevenire, individuare e porre rimedio alle irregolarità nel quadro del programma di cooperazione. Eventuali irregolarità, sospette o effettive, devono essere indagate tempestivamente e deve esservi posto rimedio in modo efficiente e adeguato, provvedendo anche ad apportare le rettifiche finanziarie necessarie in conformità con l'Articolo 11.4.
- 2. L'UCN garantisce che sfruttamento, abusi e molestie sessuali non saranno tollerati. L'UCN prenderà tutte le misure ragionevoli e adeguate al fine di prevenire sfruttamento, abusi e molestie sessuali nei confronti di tutte le persone collegate al programma di cooperazione da parte del personale dell'UCN, degli organismi coinvolti e degli organismi esecutori. In presenza di segnalazioni di sfruttamento, abusi e molestie sessuali, l'UCN risponde in modo adeguato, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte e applicando i principi di sicurezza, riservatezza, rispetto e non discriminazione.
 - L'UCN garantisce che eventuali accordi con gli organismi esecutori legati all'esecuzione delle misure di sostegno rispettino tali obblighi.
- 3. La Svizzera si riserva di richiedere misure specifiche e/o ulteriori al fine di prevenire, individuare e porre rimedio alle irregolarità.
- 4. L'UCN istituisce un meccanismo per il trattamento delle segnalazioni che consenta di ricevere le segnalazioni di irregolarità legate al programma di cooperazione, sospette o effettive, di gestirle e di prendere decisioni.
- 5. Le istruzioni circa le modalità di segnalazione di un'irregolarità devono essere caricate sul sito internet dell'UCN ed essere ben visibili. Lo Stato partner e l'UCN devono porre in essere misure adeguate per proteggere la riservatezza dei segnalanti.

¹In conformità con la definizione di molestie sessuali di cui nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/73/148 e di sfruttamento e abuso sessuale di cui nel bollettino del Segretario generale delle Nazioni Unite Bulletin ST/SGB/2003/13.

- 6. Eventuali segnalazioni di irregolarità, sospette o effettive, devono essere riportate all'ufficio Contributo svizzero in conformità con l'Articolo 11.3. Su richiesta, l'UCN presenta all'ufficio Contributo svizzero una lista di tutte le segnalazioni ricevute.
- 7. Su richiesta della Svizzera, l'UCN esamina le segnalazioni ricevute dalla Svizzera.
- 8. Lo Stato partner risponde di eventuali perdite e/o danni di altro tipo derivanti dalle irregolarità commesse nel quadro del programma di cooperazione.

Articolo 11.3 Segnalazione delle irregolarità

- 1. Se si verificano le seguenti condizioni, l'UCN riferisce prontamente all'ufficio Contributo svizzero ogni caso, sospetto o effettivo, di irregolarità:
- a) l'irregolarità riguarda atti o omissioni presunti che costituiscono reato secondo il diritto applicabile;
- b) l'irregolarità rappresenta una minaccia per la corretta attuazione del programma di cooperazione o di una misura di sostegno e/o indica la presenza di cattiva gestione nell'utilizzo del contributo.
- 2. In tutti gli altri casi, l'UCN riferisce all'ufficio Contributo svizzero le irregolarità, sospette o effettive, ogni tre mesi, nello specifico entro due mesi dalla fine di ogni trimestre.
- 3. Per riportare le irregolarità, sospette o effettive, l'UCN utilizza il modello di segnalazione fornito dalla Svizzera. Oltre a riportare nuove irregolarità, l'UCN riferisce all'ufficio Contributo svizzero, aggiornando il modello, i progressi e/o le azioni intraprese nelle indagini e per porre rimedio a quanto segnalato. La Svizzera ha sempre il diritto di richiedere ulteriori informazioni sui progressi delle indagini e delle azioni correttive.
- 4. L'UCN tiene un registro di tutte le irregolarità riscontrate. Su richiesta della Svizzera, l'UCN fornisce tempestivamente informazioni dettagliate e documentate sulle irregolarità.

Articolo 11.4 Rettifiche finanziarie

- 1. In conformità con l'Articolo 11.2, in caso di irregolarità, l'UCN deve indicare se è necessario ritirare il finanziamento a una determinata misura di sostegno (rettifica finanziaria). Se è necessario, l'UCN definisce l'importo della rettifica finanziaria applicando il principio di proporzionalità e tenendo conto delle circostanze specifiche, in particolare, della natura e della gravità dell'irregolarità riscontrata. In questo contesto, l'UCN tiene anche in considerazione l'impatto dell'irregolarità, sia sulla misura di sostegno interessata sia sull'organismo esecutore e sulla reputazione della Svizzera.
- 2. Prima di attuare la rettifica finanziaria proposta, l'UCN la sottopone alla Svizzera. Se non concorda con la rettifica finanziaria, la Svizzera ha un mese di tempo dalla data di ricezione della proposta per avviare un dialogo con l'UCN. L'UCN tiene conto degli aspetti sollevati dalla Svizzera.
- 3. Se la Svizzera ha già versato l'importo della rettifica finanziaria concordata, la somma viene dedotta dalla richiesta di rimborso successiva relativa alla misura di sostegno in questione. Se non è possibile, lo Stato partner restituisce l'importo della rettifica finanziaria alla Svizzera entro tre mesi dalla data della decisione sulla rettifica stessa.

Capitolo 12 Misure correttive da parte della Svizzera

Articolo 12.1 Motivi per l'introduzione di misure correttive

Se si verificano una o più delle seguenti circostanze, la Svizzera può introdurre misure correttive proporzionate in conformità con l'Articolo 12.2:

- a) sospette o effettive irregolarità, come definite all'Articolo 11.1, riscontrate dallo Stato partner o dalla Svizzera;
- b) gravi mancanze nei sistemi di gestione e controllo istituiti dallo Stato partner per il programma di cooperazione;
- c) gravi mancanze nella gestione di una misura di sostegno;
- mancata presentazione delle informazioni, dei rapporti e dei documenti richiesti in conformità con il Capitolo 4, Capitolo 7, Capitolo 9 e Capitolo 10;
- e) mancato rispetto, da parte dello Stato partner, di una richiesta di restituzione per una qualsiasi forma di assistenza nello Stato partner e finanziata attraverso il contributo in conformità con l'Articolo 11.4;
- f) mancata presentazione o fornitura parziale delle informazioni richieste dalla Svizzera su segnalazioni e irregolarità in conformità con l'Articolo 11.3;
- g) una misura di sostegno o un'autorità nazionale, un organismo esecutore o qualsiasi altro ente coinvolto nell'attuazione di una determinata misura di sostegno violano o rischiano di violare valori fondamentali dell'Europa, come i principi democratici, lo stato di diritto, il pluralismo politico, i diritti umani, la dignità umana e le libertà fondamentali, oppure i principi generali elencati all'Erreur! Source du renvoi introuvable.;
- h) i ritardi nell'attuazione di una misura di sostegno ne impediscono la piena realizzazione entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 4 comma 3 dell'Accordo quadro;
- h) ogni altra violazione grave del quadro giuridico applicabile al contributo svizzero.

Articolo 12.2 Misure correttive

- Se si verificano uno o più dei casi di cui all'Articolo 12.1, la Svizzera può introdurre misure, tra le quali:
- a) sospensione o interruzione immediate dei rimborsi;
- b) disposizione di interruzione dei pagamenti relativi al programma di cooperazione da parte dello Stato partner;
- richiesta di restituzione dei rimborsi versati in qualsiasi fase della misura di sostegno interessata;
- d) annullamento completo o parziale del contributo.
- 2. La Svizzera comunica in forma scritta all'UCN la propria intenzione di introdurre misure in base al comma 1. Fatta eccezione per i casi urgenti, l'UCN ha la possibilità di presentare alla Svizzera il proprio parere prima che quest'ultima prenda una decisione definitiva sulle misure da introdurre.
- 3. Se la Svizzera richiede la restituzione ai sensi del comma 1c), lo Stato partner le restituisce l'importo indicato entro tre mesi dalla data della relativa richiesta .

Capitolo 13 Informazioni e comunicazione

Articolo 13.1 Diffusione di informazioni nello Stato partner

- Lo Stato partner diffonde informazioni in merito al programma di cooperazione cercando di raggiungere un vasto pubblico. L'opinione pubblica dello Stato partner deve essere informata sul programma di cooperazione in generale, sui fondi provenienti dalla Svizzera, sulle misure di sostegno e sui rispettivi risultati.
- 2. Ogni comunicazione collegata al programma di cooperazione deve essere in linea con il manuale di comunicazione e informazione fornito dalla Svizzera.

Articolo 13.2 Responsabilità dell'UCN

All'UCN competono le seguenti responsabilità in materia di comunicazione:

- a) sviluppo di un modello di comunicazione da presentare alla Svizzera all'interno del primo rapporto annuale sul programma di cooperazione;
- b) coordinamento e supporto in tutte le attività di comunicazione legate al programma di cooperazione all'interno dello Stato partner;
- pubblicazione delle informazioni indicate all'interno del manuale di comunicazione e informazione, nella o nelle lingue dello Stato partner e in inglese, sul sito internet dedicato al programma di cooperazione o – previo accordo con la Svizzera – sul sito internet dell'UCN;
- d) approntamento di materiale informativo, immagini e video professionali per attività di comunicazione in Svizzera;
- e) garanzia circa l'adempimento, da parte degli organismi esecutori, degli obblighi di cui all'Articolo 13.3;
- f) garanzia circa il corretto utilizzo, su tutto il materiale informativo e in tutta la comunicazione relativa al programma di cooperazione, dei loghi del programma di cooperazione svizzero e della Confederazione;
- g) informazioni alla Svizzera sugli eventi in programma in tempo utile per garantirne la possibile partecipazione;
- h) organizzazione, in accordo con la Svizzera, di eventi di lancio e chiusura del programma di cooperazione in grado di raggiungere un vasto pubblico e di ottenere adeguata visibilità.

Articolo 13.3 Responsabilità degli organismi esecutori

- Gli organismi esecutori garantiscono che tutti i beneficiari siano consapevoli del sostegno ottenuto attraverso il programma di cooperazione con la Svizzera.
- Gli organismi esecutori garantiscono che il sostegno svizzero sia esplicitamente visibile presso tutti i cantieri, gli oggetti fisici, le infrastrutture nonché in tutte le pubblicazioni e sul materiale informativo legati alla misura di sostegno e al programma di cooperazione.
- 3. Ogni organismo esecutore pianifica e porta avanti attività di comunicazione che comprendono almeno un evento di lancio e un evento di chiusura per ogni progetto e programma. Le attività di comunicazione devono essere descritte all'interno della proposta per la misura di sostegno. Il bilancio preventivo della misura di sostegno deve contenere una voce dedicata alle attività di comunicazione.

Capitolo 14 Disposizioni finali

Il Regolamento è trasmesso a ogni Stato partner prima della sottoscrizione dell'Accordo quadro.

Articolo 14.1 Modifiche

- Il presente Regolamento può essere modificato dalle autorità competenti svizzere di cui all'articolo 6 comma 2 dell'Accordo quadro. Eventuali modifiche al Regolamento richiedono la previa consultazione dello Stato partner.
- 2. La Svizzera trasmette la versione modificata del Regolamento a ogni Stato partner entro un minimo di 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 14.2 Deroghe

- 1. In casi specifici e in risposta a circostanze nuove o eccezionali, la Svizzera può concordare con lo Stato partner di derogare all'applicazione di disposizioni specifiche del presente Regolamento, o di eventuali linee guida adottate dalla Svizzera, qualora sia necessario al fine di raggiungere i risultati del programma di cooperazione e/o di una determinata misura di sostegno.
- 2. Prima di applicare una deroga, la Svizzera esaminerà l'eventuale maggiore appropriatezza di una modifica della disposizione in questione.